SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 264

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 novembre 2010, n. **201**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;

b) all'articolo 544-*ter*, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.

(Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate

nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-*bis* del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la

tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

N° 125

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

STRASBOURG, 13.XI.1987

European Treaty Series
No. 125

Série des Traités européens
N° 125

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Strasbourg, Conseil de l'Europe, Division des publications et des documents
ISBN 92-871-1523-0
Imprimé en France

Edition March/mars 1990

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members ;

Recognising that man has a moral obligation to respect all living creatures and bearing in mind that pet animals have a special relationship with man ;

Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and their consequent value to society ;

Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are kept by man ;

Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for the hygiene, health and safety of man and of other animals ;

Considering that the keeping of specimens of wild fauna as pet animals should not be encouraged ;

Aware of the different conditions which govern the acquisition, keeping, commercial and non-commercial breeding and the disposal of and trading in pet animals ;

Aware that pet animals are not always kept in conditions that promote their health and well-being ;

Noting that attitudes towards pet animals vary widely, sometimes because of limited knowledge and awareness ;

Considering that a basic common standard of attitude and practice which results in responsible pet ownership is not only a desirable, but a realistic goal,

Have agreed as follows :

CHAPTER I — GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. By pet animal is meant any animal kept or intended to be kept by man, in particular in his household, for private enjoyment and companionship.

2. By trading in pet animals is meant all regular business transactions in substantial quantities carried out for profit which involve the change of ownership of pet animals.

3. By commercial breeding and boarding is meant breeding or boarding mainly for profit and in substantial quantities.

4. By animal sanctuary is meant a non-profit making establishment where pet animals may be kept in substantial numbers. If national legislative and/or administrative measures permit, such an establishment may accept stray animals.

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;

Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;

Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;

Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;

Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.

3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.

By a stray animal is meant a pet animal which either has no home or is outside the bounds of its owner's or keeper's household and is not under the control or direct supervision of any owner or keeper.

6. By competent authority is meant the authority designated by the member State.

Article 2

Scope and implementation

1. Each Party undertakes to take the necessary steps to give effect to the provisions of this Convention in respect of:

a. pet animals kept by a person or legal entity in any household or in any establishment for trading, for commercial breeding and boarding, and in animal sanctuaries;

b. where appropriate, stray animals.

2. Nothing in this Convention shall affect the implementation of other instruments for the protection of animals or for the conservation of threatened wild species.

3. Nothing in this Convention shall affect the liberty of the Parties to adopt stricter measures for the protection of pet animals or to apply the provisions contained herein to categories of animals which have not been mentioned expressly in this instrument.

CHAPTER II — PRINCIPLES FOR THE KEEPING OF PET ANIMALS

Article 3

Basic principles for animal welfare

1. Nobody shall cause a pet animal unnecessary pain, suffering or distress.

2. Nobody shall abandon a pet animal.

Article 4

Keeping

1. Any person who keeps a pet animal or who has agreed to look after it shall be responsible for its health and welfare.

2. Any person who is keeping a pet animal or who is looking after it shall provide accommodation, care and attention which take account of the ethological needs of the animal in accordance with its species and breed, in particular:

a. give it suitable and sufficient food and water;

b. provide it with adequate opportunities for exercise;

c. take all reasonable measures to prevent its escape.

3. An animal shall not be kept as a pet animal if:

a. the conditions of paragraph 2 above are not met or if,

b. in spite of these conditions being met, the animal cannot adapt itself to captivity.

Article 5

Breeding

Any person who selects a pet animal for breeding shall be responsible for having regard to the anatomical, physiological and behavioural characteristics which are likely to put at risk the health and welfare of either the offspring or the female parent.

5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en-dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.

6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2

Champ d'application et mise en œuvre

1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :

a. les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;

b. le cas échéant, les animaux errants.

2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

CHAPITRE II — PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Article 3

Principes de base pour le bien-être des animaux

1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.

2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4

Détention

1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.

2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

a. lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;

b. lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;

c. prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.

3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :

a. les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b. bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5

Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6

Age-limit on acquisition

No pet animal shall be sold to persons under the age of 16 without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities.

Article 7

Training

No pet animal shall be trained in a way that is detrimental to its health and welfare, especially by forcing it to exceed its natural capacities or strength or by employing artificial aids which cause injury or unnecessary pain, suffering or distress.

Article 8

Trading, commercial breeding and boarding, animal sanctuaries

1. Any person who, at the time of the entry into force of the Convention, is trading in or is commercially breeding or boarding pet animals or is operating an animal sanctuary shall, within an appropriate period to be determined by each Party, declare this to the competent authority.

Any person who intends to engage in any of these activities shall declare this intention to the competent authority.

2. This declaration shall stipulate:

a. the species of pet animals which are involved or to be involved;

b. the person responsible and his knowledge;

c. a description of the premises and equipment used or to be used.

3. The above-mentioned activities may be carried out only:

a. if the person responsible has the knowledge and abilities required for the activity either as a result of professional training or of sufficient experience with pet animals and

b. if the premises and the equipment used for the activity comply with the requirements set out in Article 4.

4. The competent authority shall determine on the basis of the declaration made under the provisions of paragraph 1 whether or not the conditions set out in paragraph 3 are being complied with. If these conditions are not adequately met, it shall recommend measures and, if necessary for the welfare of the animals, it shall prohibit the commencement or continuation of the activity.

5. The competent authority shall, in accordance with national legislation, supervise whether or not the above-mentioned conditions are complied with.

Article 9

Advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar events

1. Pet animals shall not be used in advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar events unless:

a. the organiser has created appropriate conditions for the pet animals to be treated in accordance with the requirements of Article 4, paragraph 2, and

b. the pet animals' health and welfare are not put at risk.

Article 6

Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7

Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8

Commerce, élevage et garde à titre commercial,
refuges pour animaux

1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.

Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.

2. Cette déclaration doit indiquer:

a. les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;

b. la personne responsable et ses connaissances;

c. une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:

a. si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b. si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.

4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.

5. L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9

Publicité, spectacles, expositions,
compétitions et manifestations semblables

1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:

a. l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que

b. leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.

No substances shall be given to, treatments applied to, or devices used on a pet animal for the purpose of increasing or decreasing its natural level of performance:

a. during competition or

b. at any other time, when this would put at risk the health and welfare of the animal.

Article 10

Surgical operations

1. Surgical operations for the purpose of modifying the appearance of a pet animal or for other non-curative purposes shall be prohibited and, in particular:

a. the docking of tails;

b. the cropping of ears;

c. devocalisation;

d. declawing and defanging.

2. Exceptions to these prohibitions shall be permitted only:

a. if a veterinarian considers non-curative procedures necessary either for veterinary medical reasons or for the benefit of any particular animal;

b. to prevent reproduction.

3. *a.* Operations in which the animal will or is likely to experience severe pain shall be carried out under anaesthesia only by a veterinarian or under his supervision.

b. Operations for which no anaesthesia is required may be carried out by a person competent under national legislation.

Article 11

Killing

1. Only a veterinarian or another competent person shall kill a pet animal except in an emergency to terminate an animal's suffering when veterinary or other competent assistance cannot be quickly obtained or in any other emergency covered by national legislation. All killing shall be done with the minimum of physical and mental suffering appropriate to the circumstances. The method chosen, except in an emergency, shall either:

a. cause immediate loss of consciousness and death, or

b. begin with the induction of deep general anaesthesia to be followed by a step which will ultimately and certainly cause death.

The person responsible for the killing shall make sure that the animal is dead before the carcass is disposed of.

2. The following methods of killing shall be prohibited:

a. drowning and other methods of suffocation if they do not produce the effects required in sub-paragraph 1.*b*;

b. the use of any poisonous substance or drug, the dose and application of which cannot be controlled so as to give the effect mentioned in paragraph 1;

c. electrocution unless preceded by immediate induction of loss of consciousness.

2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement rui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:

a. au cours de compétitions ou

b. à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10

Interventions chirurgicales

1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:

a. la coupe de la queue;

b. la coupe des oreilles;

c. la section des cordes vocales;

d. l'ablation des griffes et des dents.

2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:

a. si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;

b. pour empêcher la reproduction.

3. *a.* Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

b. Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11

Sacrifice

1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:

a. soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b. soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.

La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:

a. la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa *b*;

b. l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;

c. l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

CHAPTER III — SUPPLEMENTARY MEASURES FOR STRAY ANIMALS

Article 12

Reduction of numbers

When a Party considers that the numbers of stray animals present it with a problem, it shall take the appropriate legislative and/or administrative measures necessary to reduce their numbers in a way which does not cause avoidable pain, suffering or distress.

a. Such measures shall include the requirements that:

i. if such animals are to be captured, this is done with the minimum of physical and mental suffering appropriate to the animal;

ii. whether captured animals are kept or killed, this is done in accordance with the principles laid down in this Convention.

b. Parties undertake to consider:

i. providing for dogs and cats to be permanently identified by some appropriate means which causes little or no enduring pain, suffering or distress, such as tattooing as well as recording the numbers in a register together with the names and addresses of their owners;

ii. reducing the unplanned breeding of dogs and cats by promoting the neutering of these animals;

iii. encouraging the finder of a stray dog or cat to report it to the competent authority.

Article 13

Exceptions for capture, keeping and killing

Exceptions to the principles laid down in this Convention for the capture, the keeping and the killing of stray animals may be made only if unavoidable in the framework of national disease control programmes.

CHAPTER IV — INFORMATION AND EDUCATION

Article 14

Information and education programmes

The Parties undertake to encourage the development of information and education programmes so as to promote awareness and knowledge amongst organisations and individuals concerned with the keeping, breeding, training, trading and boarding of pet animals of the provisions and the principles in this Convention. In these programmes, attention shall be drawn in particular to the following subjects:

a. the need for training of pet animals for any commercial or competitive purpose to be carried out by persons with adequate knowledge and ability;

b. the need to discourage:

i. gifts of pet animals to persons under the age of 16 without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities;

ii. gifts of pet animals as prizes, awards or bonuses;

iii. unplanned breeding of pet animals;

c. the possible negative consequences for the health and well-being of wild animals if they were to be acquired or introduced as pet animals;

CHAPITRE III — MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS

Article 12

Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a. De telles mesures doivent impliquer que:

i. si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;

ii. si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b. Les Parties s'engagent à envisager:

i. l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

ii. de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;

iii. d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13

Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

CHAPITRE IV — INFORMATION ET ÉDUCATION

Article 14

Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

a. le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;

b. la nécessité de décourager:

i. le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale:

ii. le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes:

iii. la procréation non planifiée des animaux de compagnie:

c. les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;

d. and the risks of irresponsible acquisition of pet animals leading to an increase in the number of unwanted and abandoned animals.

CHAPTER V — MULTILATERAL CONSULTATIONS

Article 15

Multilateral consultations

1. The Parties shall, within five years from the entry into force of the Convention and every five years thereafter, and, in any case, whenever a majority of the representatives of the Parties so request, hold multilateral consultations within the Council of Europe to examine the application of the Convention and the advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations shall take place at meetings convened by the Secretary General of the Council of Europe.

2. Each Party shall have the right to appoint a representative to participate in these consultations. Any member State of the Council of Europe which is not a Party to the Convention shall have the right to be represented by an observer in these consultations.

3. After each consultation, the Parties shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the Convention including, if they consider it necessary, proposals for the amendment of Articles 15 to 23 of the Convention.

4. Subject to the provisions of this Convention, the Parties shall draw up the rules of procedure for the consultations.

CHAPTER VI — AMENDMENTS

Article 16

Amendments

1. Any amendment to Articles 1 to 14 proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him to the member States of the Council of Europe, to any Party and to any State invited to accede to the Convention in accordance with the provisions of Article 19.

2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall be examined at a multilateral consultation not less than two months after the date of forwarding by the Secretary General where it may be adopted by a two-thirds majority of the Parties. The text adopted shall be forwarded to the Parties.

3. Twelve months after its adoption at a multilateral consultation, any amendment shall enter into force unless one of the Parties has notified objections.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 17

Signature, ratification, acceptance, approval

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

d. les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

CHAPITRE V — CONSULTATIONS MULTILATÉRALES

Article 15

Consultations multilatérales

1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.

3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

CHAPITRE VI — AMENDEMENTS

Article 16

Amendements

1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux-tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 17.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 19

Accession of non-member States

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.*d* of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20

Territorial clause

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 21

Reservations

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more reservations in respect of Article 6 and Article 10, paragraph 1, sub-paragraph *a*. No other reservation may be made.

2. Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.

3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not invoke the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, invoke the application of that provision insofar as it has itself accepted it.

Article 18

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19

Adhésion d'Etats non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.*d* du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20

Clause territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa *a* du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.

2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22

Denunciation

1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, and any State which has acceded to this Convention or has been invited to do so, of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 18, 19 and 20;

d. any other act, notification or communication relating to this Convention.

Article 22

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20 ;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Strasbourg, le 8 décembre 2008
Pour le Secrétaire Général :

p.o. Paul DEWAQUET
Chef du Service du Conseil Juridique
et Bureau des Traités

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 13th day of November 1987, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, and to any State invited to accede to this Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

For the Government
of the Republic of Austria:

Pour le Gouvernement
de la République d'Autriche:

For the Government
of the Kingdom of Belgium:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique:

Rombaut VAN CROMBRUGGE

For the Government
of the Republic of Cyprus:

Pour le Gouvernement
de la République de Chypre:

For the Government
of the Kingdom of Denmark:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark:

Erling V. QUAADE

For the Government
of the Republic of Finland:

Pour le Gouvernement
de la République de Finlande:

For the Government
of the French Republic:

Pour le Gouvernement
de la République française:

For the Government
of the Federal Republic of Germany:

Pour le Gouvernement
de la République Fédérale d'Allemagne:

Strasbourg, le 21 juin 1988

Günter KNACKSTEDT

For the Government
of the Hellenic Republic:

Pour le Gouvernement
de la République hellénique:

Nicolaos DIAMANTOPOULOS

For the Government
of the Icelandic Republic:

Pour le Gouvernement
de la République islandaise:

For the Government
of Ireland:

Pour le Gouvernement
d'Irlande:

For the Government
of the Italian Republic:

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Paolo Massimo ANTICI

For the Government
of the Principality of Liechtenstein:

Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein:

For the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg:

Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg:

Paul FABER

For the Government
of Malta:

Pour le Gouvernement
de Malte:

For the Government
of the Kingdom of the Netherlands:

Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas:

Vincent BRUYNS

For the Government
of the Kingdom of Norway:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège:

Roald KNOPH

For the Government
of the Portuguese Republic:

Pour le Gouvernement
de la République portugaise:

Luís Octávio ROMA DE ALBUQUERQUE

For the Government
of the Republic of San Marino:

Pour le Gouvernement
de la République de Saint-Marin:

For the Government
of the Kingdom of Spain:

Pour le Gouvernement
du Royaume d'Espagne:

For the Government
of the Kingdom of Sweden:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Suède:

Strasbourg, 14 March 1989

Irene LARSSON

For the Government
of the Swiss Confederation:

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

For the Government
of the Turkish Republic:

Pour le Gouvernement
de la République turque:

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2836):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della giustizia (ALFANO) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) il 19 ottobre 2009.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.

Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il 25 novembre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1908):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, il 9 e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e il 18 maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 settembre 2010.

Camera dei deputati (atto n. 2836/B):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2010 con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27 ottobre 2010.

10G0220

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Riomaggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Riomaggiore (La Spezia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 ottobre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Riomaggiore (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Larosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Data a Roma, addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riomaggiore (La Spezia) e stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gianluca Pasini.

Il citato amministratore, in data 4 ottobre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riomaggiore (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Larosa.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Malnate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Malnate (Varese);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malnate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Annunziato Vardè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Malnate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 ottobre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di. Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurata normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malnate (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Annunziato Vardè.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rossana Sorgi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 ottobre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rossana Sorgi.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14415

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2010.

Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni, da assegnare agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ed in particolare l'art. 7-*octies*, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.» (di seguito indicata, nel presente decreto, come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che:

ai possessori di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro;

ai titolari di azioni della società «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000,

con le modalità, secondo le procedure e nei limiti indicati nel medesimo articolo;

Visto, in particolare, il terzo comma, lettera *b)* del citato art. 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per ciascun azionista:

per gli importi superiori a mille euro, avvengono con arrotondamento per difetto al migliaio di euro;

per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione; l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la lettera n. 313881 del 23 novembre 2010 con cui la Direzione VII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato i dati relativi all'operazione di scambio dei titoli «Alitalia» con titoli di Stato, prevista dal citato decreto-legge n. 5 del 2009, trasmettendo appositi elenchi con l'indicazione degli intermediari finanziari cui dovranno essere attribuiti i titoli di Stato, per essere successivamente assegnati agli aventi diritto;

Ritenuto che occorre disporre, per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 5 del 2009, due distinte emissioni di certificati del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ») per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000 euro, di cui una, per 245.649.000 euro, destinata alle assegnazioni di titoli a fronte di importi pari o superiori a mille euro, e l'altra, per 67.261.000 euro, a fronte di importi inferiori a mille euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, e per le finalità di cui all'art. 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tutti citati nelle premesse, sono disposte due distinte emissioni di «CTZ», per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000 euro, da attribuire agli intermediari finanziari indicati negli elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni:

decorrenza: 25 novembre 2010;

scadenza: 31 dicembre 2012;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012;

taglio minimo unitario: mille euro.

Negli articoli 2 e 3 del presente decreto vengono indicate le caratteristiche e le modalità di assegnazione delle due emissioni di titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte di importi pari o superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.

Art. 2.

I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», pari o superiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-*octies* del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 245.649.000 euro.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «Monte Titoli S.p.a.», in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta società dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.

Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

I «CTZ» di cui al presente articolo sono liberamente trasferibili secondo la normativa vigente; verrà richiesta la loro ammissione alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 3.

I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», inferiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-*octies* del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 67.261.000 euro.

A ciascuno degli obbligazionisti ed azionisti di cui al presente articolo, viene assegnato provvisoriamente un «CTZ» del taglio minimo di mille euro; in applicazione della citata convenzione del 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «Monte Titoli S.p.a.», i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta società dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.

Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

L'intermediario finanziario detiene il «CTZ» predetto in nome e per conto dell'interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore di scambio delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze, riconoscendo all'avente diritto l'importo a lui dovuto.

I «CTZ» di cui al presente articolo non sono negoziabili.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad apposito capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Le somme indicate nell'art. 3 del presente decreto, da riversare al bilancio dello Stato, verranno versate ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

p. *Il Direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

Azioni con importi inferiori ad € 1000,00

Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
68.104.615	€ 18.538.086,45	€ 55.897.000,00	€ 37.358.913,55	€ 3.000,00	55.894	€ 55.894.000,00

Azioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00

Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
506.364.252	€ 137.832.350,91	€ 123.490.000,00	€ 0,00	€ 14.883.000,00	108.607	€ 108.607.000,00

Obbligazioni con importi inferiori ad € 1000,00

Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
16.871.656	€ 4.430.313,11	€ 11.367.000,00	€ 6.936.686,89	€ 0,00	11.367	€ 11.367.000,00

Obbligazioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00

Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
600.648.002	€ 157.723.566,44	€ 151.566.000,00	€ 0,00	€ 14.524.000,00	137.042	€ 137.042.000,00

Azioni con importi inferiori ad € 1000,00									
Codice ABI	Denominazione Istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
03589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	532.089	€ 144.834,70	€ 448.000,00	€ 303.165,30	€ 0,00	448	€ 448.000,00
03134	ALPENBANK A.G.	4.500	€ 1.224,90	€ 2.000,00	€ 775,10	€ 0,00	2	€ 2.000,00
05256	B.P. DEL MEZZOGIORNO SPA (EX B.P. DI CROTONE)	56.519	€ 15.384,49	€ 65.000,00	€ 49.615,51	€ 0,00	65	€ 65.000,00
05036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L.	99.555	€ 27.098,90	€ 68.000,00	€ 40.901,10	€ 0,00	68	€ 68.000,00
03045	BANCA AKROS S.P.A.	496	€ 135,01	€ 1.000,00	€ 864,99	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03102	BANCA ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A.	17.757	€ 4.833,46	€ 9.000,00	€ 4.166,54	€ 0,00	9	€ 9.000,00
05040	BANCA ANTONIANA - POP. VENETA	439.396	€ 119.603,72	€ 320.000,00	€ 200.396,28	€ 0,00	320	€ 320.000,00
03049	BANCA ARDITI GALATI	71.617	€ 19.494,14	€ 48.000,00	€ 28.505,86	€ 0,00	48	€ 48.000,00
06175	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	898.092	€ 244.460,79	€ 837.000,00	€ 592.539,21	€ 0,00	837	€ 837.000,00
03067	BANCA CARIME S.P.A.	322.834	€ 87.875,55	€ 270.000,00	€ 182.124,45	€ 0,00	270	€ 270.000,00
06245	BANCA CARIPE S.P.A.	54.714	€ 14.893,16	€ 51.000,00	€ 36.106,84	€ 0,00	51	€ 51.000,00
03084	BANCA CESARE PONTI	7.820	€ 2.128,60	€ 9.000,00	€ 6.871,40	€ 0,00	9	€ 9.000,00
03059	BANCA CIS S.P.A.	143.061	€ 38.941,26	€ 138.000,00	€ 99.058,74	€ 0,00	138	€ 138.000,00
05060	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA	14.661	€ 3.990,72	€ 19.000,00	€ 15.009,28	€ 0,00	19	€ 19.000,00
06365	BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	81.999	€ 22.320,15	€ 84.000,00	€ 61.679,85	€ 0,00	84	€ 84.000,00
08610	BANCA DEI COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO - LOZZO ATESTINO S.C.R.L.	10.675	€ 2.905,73	€ 6.000,00	€ 3.094,27	€ 0,00	6	€ 6.000,00
03124	BANCA DEL FUCINO	78.795	€ 21.447,87	€ 109.000,00	€ 87.552,13	€ 0,00	109	€ 109.000,00
06915	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	18.604	€ 5.064,04	€ 24.000,00	€ 18.935,96	€ 0,00	24	€ 24.000,00
03048	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	89.585	€ 24.385,04	€ 52.000,00	€ 27.614,96	€ 0,00	52	€ 52.000,00
05392	BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.	102.991	€ 28.034,23	€ 98.000,00	€ 69.965,77	€ 0,00	98	€ 98.000,00
03300	BANCA DELLA CIOCIARIA	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03317	BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A.	33	€ 8,98	€ 1.000,00	€ 991,02	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05748	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	338.454	€ 92.127,15	€ 277.000,00	€ 184.872,85	€ 0,00	277	€ 277.000,00
03078	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.P.A.	12.938	€ 3.521,72	€ 7.000,00	€ 3.478,28	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06055	BANCA DELLE MARCHE SPA	430.582	€ 117.204,51	€ 411.000,00	€ 293.795,49	€ 0,00	411	€ 411.000,00
08883	BANCA DI BOLOGNA	63.138	€ 17.186,15	€ 50.000,00	€ 32.813,85	€ 0,00	50	€ 50.000,00
05484	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	37.858	€ 10.304,95	€ 32.000,00	€ 21.695,05	€ 0,00	32	€ 32.000,00
08637	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE S.C.R.L.	34.383	€ 9.359,06	€ 26.000,00	€ 16.640,94	€ 0,00	26	€ 26.000,00
08933	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE - ROVIGO SC	7.528	€ 2.049,12	€ 5.000,00	€ 2.950,88	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08407	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SCRL	29.155	€ 7.935,99	€ 36.000,00	€ 28.064,01	€ 0,00	36	€ 36.000,00
08344	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	17.538	€ 4.773,85	€ 13.000,00	€ 8.226,15	€ 0,00	13	€ 13.000,00
08425	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	57.624	€ 15.685,29	€ 53.000,00	€ 37.314,71	€ 0,00	53	€ 53.000,00
08452	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA (PADOVA)	19.176	€ 5.219,71	€ 15.000,00	€ 9.780,29	€ 0,00	15	€ 15.000,00
08453	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCRL	71.178	€ 19.374,63	€ 92.000,00	€ 72.625,37	€ 0,00	92	€ 92.000,00
08461	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCRL	26.599	€ 7.240,26	€ 22.000,00	€ 14.759,74	€ 0,00	22	€ 22.000,00
08562	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCRL	14.725	€ 4.008,14	€ 17.000,00	€ 12.991,86	€ 0,00	17	€ 17.000,00
08631	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCRL (UDINE)	25.580	€ 6.962,88	€ 21.000,00	€ 14.037,12	€ 0,00	21	€ 21.000,00
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.	344.406	€ 93.747,78	€ 544.000,00	€ 450.252,22	€ 0,00	544	€ 544.000,00
08990	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANTO STEFANO MARTELLAGO SCRL	32.823	€ 8.934,39	€ 31.000,00	€ 22.065,61	€ 0,00	31	€ 31.000,00
08732	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VI)	10.644	€ 2.897,29	€ 10.000,00	€ 7.102,71	€ 0,00	10	€ 10.000,00
03318	BANCA DI CREDITO E RISPARMIO DI ROMAGNA	333	€ 90,64	€ 1.000,00	€ 909,36	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05142	BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO	19.977	€ 5.437,74	€ 20.000,00	€ 14.562,26	€ 0,00	20	€ 20.000,00
05080	BANCA DI IMOLA SPA	82.141	€ 22.358,78	€ 81.000,00	€ 58.641,22	€ 0,00	81	€ 81.000,00
03204	BANCA DI LEGNANO S.P.A.	166.959	€ 45.446,33	€ 199.000,00	€ 153.553,67	€ 0,00	199	€ 199.000,00
05156	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI	123.282	€ 33.557,39	€ 146.000,00	€ 112.442,61	€ 0,00	146	€ 146.000,00
06205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.	62.093	€ 16.901,72	€ 64.000,00	€ 47.098,28	€ 0,00	64	€ 64.000,00
08309	BANCA DI ROMANO E S. CATERINA CREDITO COOPERATIVO (VI) SOC. COOP.	15.310	€ 4.167,39	€ 6.000,00	€ 1.832,61	€ 0,00	6	€ 6.000,00
05676	BANCA DI SASSARI S.P.A.	26.211	€ 7.134,62	€ 28.000,00	€ 20.865,38	€ 0,00	28	€ 28.000,00
03235	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	4.491	€ 1.222,46	€ 7.000,00	€ 5.777,54	€ 0,00	7	€ 7.000,00
03240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO	89.694	€ 24.414,71	€ 72.000,00	€ 47.585,29	€ 0,00	72	€ 72.000,00
03244	BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.	44.080	€ 11.998,57	€ 38.000,00	€ 26.001,43	€ 0,00	38	€ 38.000,00
08931	BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.	8.489	€ 2.310,72	€ 21.000,00	€ 18.689,28	€ 0,00	21	€ 21.000,00
03183	BANCA ESPERIA S.P.A.	67	€ 18,24	€ 1.000,00	€ 981,76	€ 0,00	1	€ 1.000,00

05025	BANCA FARNESE S.P.A.	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03253	BANCA FEDERICO DEL VECCHIO	9.894	€ 2.693,15	€ 6.000,00	€ 3.306,85	€ 0,00	6	€ 6.000,00
03296	BANCA FIDEURAM SPA	2.078.347	€ 565.726,36	€ 1.439.000,00	€ 873.273,64	€ 0,00	1.439	€ 1.439.000,00
03087	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	6.307	€ 1.716,76	€ 6.000,00	€ 4.283,24	€ 0,00	6	€ 6.000,00
03267	BANCA GALILEO S.P.A.	33	€ 8,98	€ 1.000,00	€ 991,02	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03075	BANCA GENERALI S.P.A.	376.777	€ 102.558,76	€ 274.000,00	€ 171.441,24	€ 0,00	274	€ 274.000,00
03185	BANCA IFIGEST S.P.A.	3.449	€ 938,82	€ 2.000,00	€ 1.061,18	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03043	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	118.145	€ 32.159,08	€ 80.000,00	€ 47.840,92	€ 0,00	80	€ 80.000,00
03330	BANCA INTERREGIONALE S.P.A.	3.300	€ 898,26	€ 1.000,00	€ 101,74	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03279	BANCA KBL FUMAGALLI SOLDAN S.P.A.	2.916	€ 793,74	€ 4.000,00	€ 3.206,26	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03201	BANCA MB S.P.A.	3.000	€ 816,60	€ 1.000,00	€ 183,40	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03062	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	916.118	€ 249.367,37	€ 543.000,00	€ 293.632,63	€ 0,00	543	€ 543.000,00
05787	BANCA MERIDIANA	92.319	€ 25.129,25	€ 103.000,00	€ 77.870,75	€ 1.000,00	102	€ 102.000,00
03229	BANCA MODENESE S.P.A.	1.000	€ 272,20	€ 1.000,00	€ 727,80	€ 0,00	1	€ 1.000,00
01030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	4.895.462	€ 1.332.545,85	€ 4.297.000,00	€ 2.964.454,15	€ 0,00	4.297	€ 4.297.000,00
06930	BANCA MONTE PARMA SPA	104.239	€ 28.373,92	€ 89.000,00	€ 60.626,08	€ 0,00	89	€ 89.000,00
01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	2.363.380	€ 643.312,93	€ 2.424.000,00	€ 1.780.687,07	€ 1.000,00	2.423	€ 2.423.000,00
05630	BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA	108.125	€ 29.431,61	€ 85.000,00	€ 55.568,39	€ 0,00	85	€ 85.000,00
05132	BANCA NUOVA S.P.A.	87.782	€ 23.894,18	€ 90.000,00	€ 66.105,82	€ 0,00	90	€ 90.000,00
08429	BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C	89.310	€ 24.310,28	€ 104.000,00	€ 79.689,72	€ 0,00	104	€ 104.000,00
03332	BANCA PASSADORE & C.	54.186	€ 14.749,46	€ 56.000,00	€ 41.250,54	€ 0,00	56	€ 56.000,00
03211	BANCA PATRIMONI SPA	33.720	€ 9.178,59	€ 19.000,00	€ 9.821,41	€ 0,00	19	€ 19.000,00
05048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	420.269	€ 114.397,34	€ 377.000,00	€ 262.602,66	€ 0,00	377	€ 377.000,00
05372	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	9.856	€ 2.682,81	€ 12.000,00	€ 9.317,19	€ 0,00	12	€ 12.000,00
05297	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE - FROSINONE	17.251	€ 4.695,74	€ 19.000,00	€ 14.304,26	€ 0,00	19	€ 19.000,00
05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI	96.768	€ 26.340,27	€ 101.000,00	€ 74.659,73	€ 0,00	101	€ 101.000,00
05856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	115.415	€ 31.415,95	€ 93.000,00	€ 61.584,05	€ 0,00	93	€ 93.000,00
05387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	778.254	€ 211.840,96	€ 688.000,00	€ 476.159,04	€ 0,00	688	€ 688.000,00
05390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	267.930	€ 72.930,61	€ 196.000,00	€ 123.069,39	€ 0,00	196	€ 196.000,00
05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	292.273	€ 79.556,79	€ 261.000,00	€ 181.443,21	€ 0,00	261	€ 261.000,00
05414	BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.	19.090	€ 5.196,30	€ 24.000,00	€ 18.803,70	€ 0,00	24	€ 24.000,00
05424	BANCA POPOLARE DI BARI	135.281	€ 36.823,52	€ 111.000,00	€ 74.176,48	€ 0,00	111	€ 111.000,00
05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	1.041.616	€ 283.528,22	€ 936.000,00	€ 652.471,78	€ 0,00	936	€ 936.000,00
05496	BANCA POPOLARE DI CORTONA	13.859	€ 3.772,43	€ 15.000,00	€ 11.227,57	€ 0,00	15	€ 15.000,00
05228	BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.	59.279	€ 16.135,75	€ 54.000,00	€ 37.864,25	€ 0,00	54	€ 54.000,00
05512	BANCA POPOLARE DI CREMONA	67.015	€ 18.241,49	€ 61.000,00	€ 42.758,51	€ 0,00	61	€ 61.000,00
05296	BANCA POPOLARE DI FONDI	48.389	€ 13.171,51	€ 39.000,00	€ 25.828,49	€ 0,00	39	€ 39.000,00
05548	BANCA POPOLARE DI INTRA - SCARL	188.476	€ 51.303,21	€ 179.000,00	€ 127.696,79	€ 0,00	179	€ 179.000,00
05232	BANCA POPOLARE DI LAJATICO	23.678	€ 6.445,17	€ 14.000,00	€ 7.554,83	€ 0,00	14	€ 14.000,00
05550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.	51.491	€ 14.015,85	€ 53.000,00	€ 38.984,15	€ 0,00	53	€ 53.000,00
05164	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	666.155	€ 181.327,60	€ 587.000,00	€ 405.672,40	€ 0,00	587	€ 587.000,00
05204	BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.P.A.	13.016	€ 3.542,96	€ 9.000,00	€ 5.457,04	€ 0,00	9	€ 9.000,00
05572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	60.950	€ 16.590,60	€ 58.000,00	€ 41.409,40	€ 0,00	58	€ 58.000,00
05584	BANCA POPOLARE DI MILANO	1.425.913	€ 388.133,73	€ 1.431.000,00	€ 1.042.866,27	€ 0,00	1.431	€ 1.431.000,00
05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.	708.673	€ 192.901,05	€ 630.000,00	€ 437.098,95	€ 0,00	630	€ 630.000,00
05385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	133.534	€ 36.347,99	€ 122.000,00	€ 85.652,01	€ 0,00	122	€ 122.000,00
05640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	136.934	€ 37.273,42	€ 100.000,00	€ 62.726,58	€ 0,00	100	€ 100.000,00
05650	BANCA POPOLARE DI ROMA SPA	12.206	€ 3.322,46	€ 7.000,00	€ 3.677,54	€ 0,00	7	€ 7.000,00
05652	BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO	16.348	€ 4.449,93	€ 18.000,00	€ 13.550,07	€ 0,00	18	€ 18.000,00
05696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	732.268	€ 199.323,55	€ 645.000,00	€ 445.676,45	€ 0,00	645	€ 645.000,00
05704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	83.237	€ 22.657,10	€ 126.000,00	€ 103.342,90	€ 0,00	126	€ 126.000,00
05188	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.	906.749	€ 246.817,23	€ 733.000,00	€ 486.182,77	€ 0,00	733	€ 733.000,00
05728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P.A.	470.006	€ 127.935,71	€ 407.000,00	€ 279.064,29	€ 0,00	407	€ 407.000,00
05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	305.566	€ 83.175,07	€ 273.000,00	€ 189.824,93	€ 0,00	273	€ 273.000,00
05015	BANCA POPOLARE LECCHESE SOC. COOP. PER AZIONI	133	€ 36,20	€ 1.000,00	€ 963,80	€ 0,00	1	€ 1.000,00

05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE	77.285	€ 21.037,00	€ 67.000,00	€ 45.963,00	€ 0,00	67	€ 67.000,00
05772	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.R.L.	10.660	€ 2.901,65	€ 6.000,00	€ 3.098,35	€ 0,00	6	€ 6.000,00
05792	BANCA POPOLARE VALCONCA	25.036	€ 6.814,83	€ 34.000,00	€ 27.185,17	€ 0,00	34	€ 34.000,00
03025	BANCA PROFILO S.P.A.	2.433	€ 662,26	€ 2.000,00	€ 1.337,74	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03265	BANCA PROMOS S.P.A.	1.246	€ 339,17	€ 5.000,00	€ 4.660,83	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03138	BANCA REALE S.P.A.	22.965	€ 6.251,08	€ 22.000,00	€ 15.748,92	€ 0,00	22	€ 22.000,00
06906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	397.465	€ 108.190,10	€ 333.000,00	€ 224.809,90	€ 0,00	333	€ 333.000,00
08965	BANCA S.BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO E FOSSALTA DI P. BCC SCRL	22.516	€ 6.128,86	€ 23.000,00	€ 16.871,14	€ 0,00	23	€ 23.000,00
03174	BANCA SARA SPA	65.812	€ 17.914,02	€ 35.000,00	€ 17.085,98	€ 0,00	35	€ 35.000,00
03064	BANCA SELLA NORD EST-BOVIO CALDERARI SPA	39.534	€ 10.761,16	€ 20.000,00	€ 9.238,84	€ 0,00	20	€ 20.000,00
03268	BANCA SELLA SPA	686.017	€ 186.733,89	€ 422.000,00	€ 235.266,11	€ 0,00	422	€ 422.000,00
05116	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	98.568	€ 26.830,23	€ 90.000,00	€ 63.169,77	€ 0,00	90	€ 90.000,00
03053	BANCAPERTA S.P.A.	10.104	€ 2.750,31	€ 8.000,00	€ 5.249,69	€ 0,00	8	€ 8.000,00
03177	BANCASAI S.P.A.	21.988	€ 5.985,13	€ 12.000,00	€ 6.014,87	€ 0,00	12	€ 12.000,00
03158	BANCASINTESI S.P.A.	1.574	€ 428,44	€ 2.000,00	€ 1.571,56	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03231	BANCO DESIO LAZIO S.P.A.	26.239	€ 7.142,26	€ 18.000,00	€ 10.857,74	€ 0,00	18	€ 18.000,00
03194	BANCO DESIO TOSCANA SPA	17.058	€ 4.643,18	€ 14.000,00	€ 9.356,82	€ 0,00	14	€ 14.000,00
03327	BANCO DESIO VENETO SPA	13.933	€ 3.792,56	€ 11.000,00	€ 7.207,44	€ 0,00	11	€ 11.000,00
03500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.	658.245	€ 179.174,43	€ 525.000,00	€ 345.825,57	€ 0,00	525	€ 525.000,00
03425	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO	36.399	€ 9.907,80	€ 33.000,00	€ 23.092,20	€ 0,00	33	€ 33.000,00
03440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	215.862	€ 58.757,69	€ 167.000,00	€ 108.242,31	€ 0,00	167	€ 167.000,00
03242	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA	1.614	€ 439,34	€ 5.000,00	€ 4.560,66	€ 0,00	5	€ 5.000,00
01010	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	1.403.229	€ 381.958,97	€ 1.117.000,00	€ 735.041,03	€ 0,00	1.117	€ 1.117.000,00
05526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	127.093	€ 34.594,75	€ 95.000,00	€ 60.405,25	€ 0,00	95	€ 95.000,00
01015	BANCO DI SARDEGNA SPA	191.322	€ 52.077,89	€ 189.000,00	€ 136.922,11	€ 0,00	189	€ 189.000,00
01020	BANCO DI SICILIA SPA	525.273	€ 142.979,40	€ 318.000,00	€ 175.020,60	€ 0,00	318	€ 318.000,00
03149	BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A.	4.300	€ 1.170,46	€ 4.000,00	€ 2.829,54	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03203	BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V.	3.500	€ 952,70	€ 1.000,00	€ 47,30	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03051	BARCLAYS BANK PLC	52.633	€ 14.326,72	€ 40.000,00	€ 25.673,28	€ 0,00	40	€ 40.000,00
06090	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.	146.384	€ 39.845,81	€ 151.000,00	€ 111.154,19	€ 0,00	151	€ 151.000,00
03479	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	131.208	€ 35.714,84	€ 83.000,00	€ 47.285,16	€ 0,00	83	€ 83.000,00
06050	CARICHIETI - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA	122.554	€ 33.359,24	€ 80.000,00	€ 46.640,76	€ 0,00	80	€ 80.000,00
06145	CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA	49.602	€ 13.501,66	€ 46.000,00	€ 32.498,34	€ 0,00	46	€ 46.000,00
06195	CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA	22.066	€ 6.006,38	€ 19.000,00	€ 12.993,62	€ 0,00	19	€ 19.000,00
06020	CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	91.030	€ 24.778,45	€ 117.000,00	€ 92.221,55	€ 0,00	117	€ 117.000,00
06040	CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA	57.621	€ 15.684,44	€ 60.000,00	€ 44.315,56	€ 0,00	60	€ 60.000,00
03599	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	495	€ 134,74	€ 1.000,00	€ 865,26	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03493	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE	13.850	€ 3.769,97	€ 6.000,00	€ 2.230,03	€ 0,00	6	€ 6.000,00
06010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA	157.318	€ 42.821,97	€ 123.000,00	€ 80.178,03	€ 0,00	123	€ 123.000,00
06340	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	216.009	€ 58.797,65	€ 184.000,00	€ 125.202,35	€ 0,00	184	€ 184.000,00
06225	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.	830.501	€ 226.062,34	€ 689.000,00	€ 462.937,66	€ 0,00	689	€ 689.000,00
06065	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A.	66.836	€ 18.192,76	€ 49.000,00	€ 30.807,24	€ 0,00	49	€ 49.000,00
06030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	90.267	€ 24.570,69	€ 77.000,00	€ 52.429,31	€ 0,00	77	€ 77.000,00
06075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	91.319	€ 24.857,02	€ 87.000,00	€ 62.142,98	€ 0,00	87	€ 87.000,00
06080	CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	52.009	€ 14.156,87	€ 45.000,00	€ 30.843,13	€ 0,00	45	€ 45.000,00
06085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	201.165	€ 54.757,21	€ 194.000,00	€ 139.242,79	€ 0,00	194	€ 194.000,00
06045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	85.708	€ 23.329,71	€ 74.000,00	€ 50.670,29	€ 0,00	74	€ 74.000,00
06110	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA	51.274	€ 13.956,80	€ 50.000,00	€ 36.043,20	€ 0,00	50	€ 50.000,00
06115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	72.729	€ 19.796,86	€ 78.000,00	€ 58.203,14	€ 0,00	78	€ 78.000,00
06120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA	164.112	€ 44.671,39	€ 174.000,00	€ 129.328,61	€ 0,00	174	€ 174.000,00
06125	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	19.145	€ 5.211,27	€ 10.000,00	€ 4.788,73	€ 0,00	10	€ 10.000,00
06130	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	26.850	€ 7.308,59	€ 45.000,00	€ 37.691,41	€ 0,00	45	€ 45.000,00
06140	CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	78.068	€ 21.250,12	€ 85.000,00	€ 63.749,88	€ 0,00	85	€ 85.000,00
06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	85.774	€ 23.347,71	€ 73.000,00	€ 49.652,29	€ 0,00	73	€ 73.000,00
06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A	123.404	€ 33.590,62	€ 129.000,00	€ 95.409,38	€ 0,00	129	€ 129.000,00

06160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	613.057	€ 166.874,28	€ 448.000,00	€ 281.125,72	€ 0,00	448	€ 448.000,00
06165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	43.499	€ 11.840,42	€ 32.000,00	€ 20.159,58	€ 0,00	32	€ 32.000,00
06170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA	72.591	€ 19.759,26	€ 36.000,00	€ 16.240,74	€ 0,00	36	€ 36.000,00
06200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A	346.457	€ 94.305,70	€ 308.000,00	€ 213.694,30	€ 0,00	308	€ 308.000,00
06220	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	28.470	€ 7.749,54	€ 20.000,00	€ 12.250,46	€ 0,00	20	€ 20.000,00
06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	1.148.865	€ 312.721,19	€ 828.000,00	€ 515.278,81	€ 0,00	828	€ 828.000,00
06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	124.829	€ 33.978,48	€ 89.000,00	€ 55.021,52	€ 0,00	89	€ 89.000,00
06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	164.217	€ 44.699,91	€ 131.000,00	€ 86.300,09	€ 0,00	131	€ 131.000,00
06280	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA	64.258	€ 17.491,05	€ 51.000,00	€ 33.508,95	€ 0,00	51	€ 51.000,00
06285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA	125.246	€ 34.091,98	€ 118.000,00	€ 83.908,02	€ 0,00	118	€ 118.000,00
06295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	40.874	€ 11.125,90	€ 33.000,00	€ 21.874,10	€ 0,00	33	€ 33.000,00
06300	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA	116.628	€ 31.746,16	€ 113.000,00	€ 81.253,84	€ 0,00	113	€ 113.000,00
06310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	93.139	€ 25.352,48	€ 78.000,00	€ 52.647,52	€ 0,00	78	€ 78.000,00
06315	CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO SPA	32.488	€ 8.843,24	€ 18.000,00	€ 9.156,76	€ 0,00	18	€ 18.000,00
06380	CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	4.782	€ 1.301,67	€ 6.000,00	€ 4.698,33	€ 0,00	6	€ 6.000,00
06345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA	281.025	€ 76.494,99	€ 241.000,00	€ 164.505,01	€ 0,00	241	€ 241.000,00
06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	80.991	€ 22.045,77	€ 88.000,00	€ 65.954,23	€ 0,00	88	€ 88.000,00
06385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	512.520	€ 139.507,92	€ 423.000,00	€ 283.492,08	€ 0,00	423	€ 423.000,00
03488	CASSA LOMBARDA	6.728	€ 1.831,36	€ 8.000,00	€ 6.168,64	€ 0,00	8	€ 8.000,00
08056	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO SOC COOP.	3.100	€ 843,82	€ 1.000,00	€ 156,18	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08998	CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOC. COOP. A R.L.	3.180	€ 865,60	€ 1.000,00	€ 134,40	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08035	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCRLRAIFFEISENKASSE BRUNECK GEN.M.B.H.	8.230	€ 2.240,21	€ 4.000,00	€ 1.759,79	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08060	CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES S.C.	3.500	€ 952,70	€ 2.000,00	€ 1.047,30	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08115	CASSA RAIFFEISEN DI LANA S.C. RAIFFEISENKASSE LANA GEN.D.OB.	2.233	€ 607,82	€ 1.000,00	€ 392,18	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08155	CASSA RAIFFEISEN DI NALLES SOC. COOP.	2.500	€ 680,50	€ 1.000,00	€ 319,50	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08065	CASSA RAIFFEISEN SCHLERN-ROSENGARTEN SOCIETA' COOPERATIVA	2.400	€ 653,28	€ 1.000,00	€ 346,72	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08244	CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SCRL RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS GMBH	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08285	CASSA RAIFFEISEN TURES - AURINA S.COOP.	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08233	CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO S.C.	1.216	€ 331,00	€ 1.000,00	€ 669,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08182	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SCRL	4.815	€ 1.310,64	€ 2.000,00	€ 689,36	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08024	CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA -BCC SC	6.221	€ 1.693,37	€ 15.000,00	€ 13.306,63	€ 0,00	15	€ 15.000,00
08163	CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO B.C.C. S.C.A R.L.	3.648	€ 992,99	€ 4.000,00	€ 3.007,01	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08305	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	1.864	€ 507,39	€ 7.000,00	€ 6.492,61	€ 0,00	7	€ 7.000,00
08016	CASSA RURALE ALTO GARDA B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	10.741	€ 2.923,75	€ 38.000,00	€ 35.076,25	€ 0,00	38	€ 38.000,00
08079	CASSA RURALE BASSA ANAUNIA	3.245	€ 883,29	€ 2.000,00	€ 1.116,71	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08011	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA -BCC - SOC.COOP.PER AZIONI A R.L.	18.889	€ 5.141,58	€ 53.000,00	€ 47.858,42	€ 0,00	53	€ 53.000,00
08252	CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA DI SPERA, STRIGNO E TELVE BCC SCPARL	10.653	€ 2.899,76	€ 9.000,00	€ 6.100,24	€ 0,00	9	€ 9.000,00
08057	CASSA RURALE CENTROFIEMME - CAVALESE B.C.C. S.C.P.A.R.L.	4.300	€ 1.170,46	€ 4.000,00	€ 2.829,54	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08102	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA B.C.C. S.C.P.A.A R.L.	3.333	€ 907,24	€ 5.000,00	€ 4.092,76	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08132	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI	9.120	€ 2.482,46	€ 5.000,00	€ 2.517,54	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08307	CASSA RURALE DELLA VALLE ISARCO - RAIFFEISENKASSE EISACKTAL	1.500	€ 408,30	€ 1.000,00	€ 591,70	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C. S.C.P.A.R.L.	3.824	€ 1.040,89	€ 4.000,00	€ 2.959,11	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08081	CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA'RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT	1.700	€ 462,74	€ 1.000,00	€ 537,26	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08031	CASSA RURALE DI BRENTONICO BANCADI CREDITO COOPERATIVO SCPARL	4.833	€ 1.315,54	€ 3.000,00	€ 1.684,46	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08043	CASSA RURALE DI CALDONAZZO	1.332	€ 362,57	€ 5.000,00	€ 4.637,43	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08055	CASSA RURALE DI CASTELLO TESINO BCC	4.040	€ 1.099,69	€ 3.000,00	€ 1.900,31	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08063	CASSA RURALE DI CONDINO	8.000	€ 2.177,60	€ 3.000,00	€ 822,40	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08184	CASSA RURALE DI FIEMME B.C.C. S.COOP.	5.313	€ 1.446,20	€ 5.000,00	€ 3.553,80	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08091	CASSA RURALE DI FOLGARIA BCC	6.250	€ 1.701,25	€ 3.000,00	€ 1.298,75	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08100	CASSA RURALE DI GIOVO BCC	331	€ 90,09	€ 6.000,00	€ 5.909,91	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08107	CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVA S.C.P.A.R.L.	3.466	€ 943,45	€ 4.000,00	€ 3.056,55	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08026	CASSA RURALE DI LEDRO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. A R.L.	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08121	CASSA RURALE DI LEVICO TERME	3.000	€ 816,60	€ 2.000,00	€ 1.183,40	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08123	CASSA RURALE DI LIZZANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	6.494	€ 1.767,67	€ 5.000,00	€ 3.232,33	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08138	CASSA RURALE DI MEZZOCORONA B.C.C. S.C.P.A.R.L.	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00

08139	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E SAN MICHELE ALL'ADIGE	9.162	€ 2.493,90	€ 12.000,00	€ 9.506,10	€ 0,00	12	€ 12.000,00
08178	CASSA RURALE DI PERGINE VALSUGANA	14.443	€ 3.931,39	€ 12.000,00	€ 8.068,61	€ 0,00	12	€ 12.000,00
08179	CASSA RURALE DI PINZOLO	3.116	€ 848,18	€ 2.000,00	€ 1.151,82	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08042	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES SCRL BCC	2.243	€ 610,54	€ 3.000,00	€ 2.389,46	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08209	CASSA RURALE DI ROVERE' DELLA LUNA	133	€ 36,20	€ 1.000,00	€ 963,80	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08210	CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	12.828	€ 3.491,79	€ 9.000,00	€ 5.508,21	€ 0,00	9	€ 9.000,00
08220	CASSA RURALE DI SALORNO - RAIFFEISENKASSE SALURN	7.645	€ 2.080,97	€ 4.000,00	€ 1.919,03	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08232	CASSA RURALE DI SAONE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	200	€ 54,44	€ 2.000,00	€ 1.945,56	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08248	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' BCC SCRL	2.698	€ 734,41	€ 3.000,00	€ 2.265,59	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08251	CASSA RURALE DI STREMBO	3.995	€ 1.087,44	€ 2.000,00	€ 912,56	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08264	CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO	10.107	€ 2.751,13	€ 5.000,00	€ 2.248,87	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08304	CASSA RURALE DI TRENTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	27.696	€ 7.538,91	€ 51.000,00	€ 43.461,09	€ 0,00	51	€ 51.000,00
08282	CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	27.151	€ 7.390,50	€ 32.000,00	€ 24.609,50	€ 0,00	32	€ 32.000,00
08088	CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA-FIAVE'- B.C.C.	7.830	€ 2.131,34	€ 7.000,00	€ 4.868,66	€ 0,00	7	€ 7.000,00
08393	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO	13.536	€ 3.684,50	€ 9.000,00	€ 5.315,50	€ 0,00	9	€ 9.000,00
08430	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL	56.834	€ 15.470,20	€ 56.000,00	€ 40.529,80	€ 0,00	56	€ 56.000,00
08772	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA - CREDITO COOPERATIVO SCRL	3.895	€ 1.060,22	€ 5.000,00	€ 3.939,78	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08927	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOP. SCARL	33	€ 8,98	€ 1.000,00	€ 991,02	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08078	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C.	7.607	€ 2.070,63	€ 16.000,00	€ 13.929,37	€ 0,00	16	€ 16.000,00
08120	CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA B.C.C.	12.476	€ 3.395,96	€ 20.000,00	€ 16.604,04	€ 0,00	20	€ 20.000,00
08145	CASSA RURALE MORI - VAL DI GRESTA - B.C.C. S.C.P.A.R.L.	8.507	€ 2.315,62	€ 16.000,00	€ 13.684,38	€ 0,00	16	€ 16.000,00
08200	CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA B.C.C. SOC. COOP.	8.344	€ 2.271,24	€ 8.000,00	€ 5.728,76	€ 0,00	8	€ 8.000,00
08167	CASSA RURALE OLLE-SAMONE-SCURELLE BCC SCPARL	6.293	€ 1.712,95	€ 6.000,00	€ 4.287,05	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08316	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO B.C.C. S.C.P.A.R.L.	4.790	€ 1.303,83	€ 4.000,00	€ 2.696,17	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08140	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO B.C.C. S.C.A.R.L.	5.747	€ 1.564,34	€ 9.000,00	€ 7.435,66	€ 0,00	9	€ 9.000,00
08279	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI B.C.C.	16.426	€ 4.471,15	€ 20.000,00	€ 15.528,85	€ 0,00	20	€ 20.000,00
16022	CENTROSIM S.P.A.	66	€ 17,97	€ 1.000,00	€ 982,03	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08481	CEREABANCA 1897 - CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI A RESPO. LIMITATA	6.190	€ 1.684,91	€ 7.000,00	€ 5.315,09	€ 0,00	7	€ 7.000,00
03566	CITIBANK N.A.	44.547	€ 12.125,71	€ 32.000,00	€ 19.874,29	€ 0,00	32	€ 32.000,00
03089	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	53.023	€ 14.432,85	€ 38.000,00	€ 23.567,15	€ 0,00	38	€ 38.000,00
03512	CREDITO ARTIGIANO	206.278	€ 56.148,94	€ 143.000,00	€ 86.851,06	€ 0,00	143	€ 143.000,00
03336	CREDITO BERGAMASCO	399.466	€ 108.734,74	€ 370.000,00	€ 261.265,26	€ 0,00	370	€ 370.000,00
08258	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA SCRL	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03032	CREDITO EMILIANO SPA	1.027.610	€ 279.715,52	€ 903.000,00	€ 623.284,48	€ 0,00	903	€ 903.000,00
05010	CREDITO PIEMONTESE	42.711	€ 11.625,95	€ 32.000,00	€ 20.374,05	€ 0,00	32	€ 32.000,00
05030	CREDITO SALERNITANO - BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - S.C.P.A.	1.566	€ 426,27	€ 2.000,00	€ 1.573,73	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03019	CREDITO SICILIANO S.P.A.	90.671	€ 24.680,65	€ 75.000,00	€ 50.319,35	€ 0,00	75	€ 75.000,00
05216	CREDITO VALTELLINESE	211.947	€ 57.692,04	€ 170.000,00	€ 112.307,96	€ 0,00	170	€ 170.000,00
03245	CREVERBANCA SPA	751	€ 204,42	€ 2.000,00	€ 1.795,58	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03104	DEUTSCHE BANK SPA	423.536	€ 115.286,56	€ 255.000,00	€ 139.713,44	€ 0,00	255	€ 255.000,00
16326	DIRECTA SIM SPA	208.729	€ 56.816,04	€ 110.000,00	€ 53.183,96	€ 0,00	110	€ 110.000,00
16319.6	ERSEL SIM S.P.A.	8.061	€ 2.194,20	€ 7.000,00	€ 4.805,80	€ 0,00	7	€ 7.000,00
16318	EUNICE SIM	102.592	€ 27.925,58	€ 75.000,00	€ 47.074,42	€ 0,00	75	€ 75.000,00
12934	EUROCLEAR BANK	7.400	€ 2.014,28	€ 5.000,00	€ 2.985,72	€ 0,00	5	€ 5.000,00
63015	FINECOBANK SPA	3.213.576	€ 874.735,49	€ 2.169.000,00	€ 1.294.264,51	€ 0,00	2.169	€ 2.169.000,00
03345	FLASHBANK S.P.A.	3.000	€ 816,60	€ 1.000,00	€ 183,40	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03126	GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A	5.168	€ 1.406,73	€ 4.000,00	€ 2.593,27	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03011	HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A.	30.173	€ 8.213,10	€ 40.000,00	€ 31.786,90	€ 0,00	40	€ 40.000,00
08000	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	3.442.439	€ 937.032,85	€ 3.525.000,00	€ 2.587.967,15	€ 0,00	3.525	€ 3.525.000,00
03169	ING DIRECT N.V.	14.390	€ 3.916,96	€ 17.000,00	€ 13.083,04	€ 0,00	17	€ 17.000,00
03239	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	260.567	€ 70.926,31	€ 201.000,00	€ 130.073,69	€ 0,00	201	€ 201.000,00
03069	INTESA SANPAOLO SPA	9.939.579	€ 2.705.553,19	€ 8.356.000,00	€ 5.650.446,81	€ 1.000,00	8.355	€ 8.355.000,00
03159	INTRA PRIVATE BANK S.P.A.	19.774	€ 5.382,51	€ 27.000,00	€ 21.617,49	€ 0,00	27	€ 27.000,00
03017	INVEST BANCA S.P.A.	18.755	€ 5.105,11	€ 14.000,00	€ 8.894,89	€ 0,00	14	€ 14.000,00
05000	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE	12.128	€ 3.301,24	€ 5.000,00	€ 1.698,76	€ 0,00	5	€ 5.000,00

03165	IW BANK S.P.A.	312.624	€ 85.096,26	€ 194.000,00	€ 108.903,74	€ 0,00	194	€ 194.000,00
03329	KARNTNER SPARKASSE AG	3.200	€ 871,04	€ 2.000,00	€ 1.128,96	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03361	MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.	13.837	€ 3.766,45	€ 11.000,00	€ 7.233,55	€ 0,00	11	€ 11.000,00
16374	MILLENNIUM SIM SPA	6.850	€ 1.864,58	€ 8.000,00	€ 6.135,42	€ 0,00	8	€ 8.000,00
07601	POSTE ITALIANE SPA	698.800	€ 190.213,39	€ 460.000,00	€ 269.786,61	€ 0,00	460	€ 460.000,00
16397	SHINE SIM	3.496	€ 951,61	€ 2.000,00	€ 1.048,39	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03307	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE	23.609	€ 6.426,37	€ 12.000,00	€ 5.573,63	€ 0,00	12	€ 12.000,00
06060	TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA	88.882	€ 24.193,69	€ 63.000,00	€ 38.806,31	€ 0,00	63	€ 63.000,00
16251	TWICE SIM SPA	7.731	€ 2.104,38	€ 9.000,00	€ 6.895,62	€ 0,00	9	€ 9.000,00
03083	UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.P.A.	95.091	€ 25.883,79	€ 74.000,00	€ 48.116,21	€ 0,00	74	€ 74.000,00
03041	UBS (ITALIA) S.P.A.	8.600	€ 2.340,92	€ 4.000,00	€ 1.659,08	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03127	UGF BANCA S.P.A	269.721	€ 73.418,09	€ 222.000,00	€ 148.581,91	€ 0,00	222	€ 222.000,00
03002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	3.140.713	€ 854.902,41	€ 1.943.000,00	€ 1.088.097,59	€ 0,00	1.943	€ 1.943.000,00
03226	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	3.391	€ 923,03	€ 3.000,00	€ 2.076,97	€ 0,00	3	€ 3.000,00
02008	UNICREDIT BANCA SPA	4.923.286	€ 1.340.118,94	€ 2.897.000,00	€ 1.556.881,06	€ 0,00	2.897	€ 2.897.000,00
03223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.	355.318	€ 96.717,62	€ 217.000,00	€ 120.282,38	€ 0,00	217	€ 217.000,00
05418	VENETO BANCA S.P.A.	276.966	€ 75.390,17	€ 241.000,00	€ 165.609,83	€ 0,00	241	€ 241.000,00

Azioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00

Codice ABI	Denominazione Istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
03589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	2.999.581	€ 816.485,97	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	712	€ 712.000,00
03134	ALPENBANK A.G.	51.900	€ 14.127,18	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
05256	B.P. DEL MEZZOGIORNO SPA (EX B.P. DI CROTONE)	709.576	€ 193.146,59	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	175	€ 175.000,00
05036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L.	1.035.062	€ 281.743,88	€ 253.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	249	€ 249.000,00
03045	BANCA AKROS S.P.A.	385.680	€ 104.982,10	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 0,00	102	€ 102.000,00
03258	BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.P.A.	50.000	€ 13.610,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
03102	BANCA ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A.	446.813	€ 121.622,49	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	114	€ 114.000,00
05040	BANCA ANTONIANA - POP. VENETA	3.588.005	€ 976.654,95	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 875.000,00
03049	BANCA ARDITI GALATI	1.244.556	€ 338.768,14	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	303	€ 303.000,00
06175	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	6.370.672	€ 1.734.096,97	€ 1.539.000,00	€ 0,00	€ 177.000,00	1.362	€ 1.362.000,00
03067	BANCA CARIME S.P.A.	1.971.134	€ 536.542,67	€ 473.000,00	€ 0,00	€ 0,00	473	€ 473.000,00
06245	BANCA CARIPE S.P.A.	306.197	€ 83.346,83	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	71	€ 71.000,00
03084	BANCA CESARE PONTI	255.480	€ 69.541,66	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	61	€ 61.000,00
03059	BANCA CIS S.P.A.	922.070	€ 250.987,46	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	220	€ 220.000,00
05060	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA	170.766	€ 46.482,51	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	44	€ 44.000,00
06365	BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	591.422	€ 160.985,07	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00	141	€ 141.000,00
08610	BANCA DEI COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO - LOZZO ATESTINO S.C.R.L.	7.000	€ 1.905,40	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03124	BANCA DEL FUCINO	448.817	€ 122.167,99	€ 106.000,00	€ 0,00	€ 0,00	106	€ 106.000,00
06915	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	187.465	€ 51.027,97	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	45	€ 45.000,00
03048	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	611.419	€ 166.428,25	€ 146.000,00	€ 0,00	€ 0,00	146	€ 146.000,00
05392	BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.	1.547.626	€ 421.263,80	€ 396.000,00	€ 0,00	€ 136.000,00	260	€ 260.000,00
03300	BANCA DELLA CIOCIARIA	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03317	BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A.	11.000	€ 2.994,20	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
05748	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	1.870.007	€ 509.015,90	€ 452.000,00	€ 0,00	€ 0,00	452	€ 452.000,00
03078	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.P.A.	260.250	€ 70.840,05	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	39	€ 39.000,00
06055	BANCA DELLE MARCHE SPA	3.461.553	€ 942.234,73	€ 834.000,00	€ 0,00	€ 62.000,00	772	€ 772.000,00
08883	BANCA DI BOLOGNA	319.498	€ 86.967,36	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	75	€ 75.000,00
05484	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	417.980	€ 113.774,15	€ 97.000,00	€ 0,00	€ 0,00	97	€ 97.000,00
08637	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE S.C.R.L.	51.500	€ 14.018,30	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 12.000,00
08933	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE - ROVIGO SC	24.400	€ 6.641,68	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08407	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SCRL	107.898	€ 29.369,84	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	26	€ 26.000,00
08344	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	60.148	€ 16.372,29	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
08425	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	201.773	€ 54.922,61	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	49	€ 49.000,00
08452	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA (PADOVA)	58.400	€ 15.896,48	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 12.000,00
08453	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCRL	332.208	€ 90.427,02	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	78	€ 78.000,00
08461	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCRL	108.535	€ 29.543,23	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	26	€ 26.000,00
08562	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCRL	172.625	€ 46.988,53	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	44	€ 44.000,00
08631	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCRL (UDINE)	135.730	€ 36.945,71	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	31	€ 31.000,00
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.	907.080	€ 246.907,17	€ 214.000,00	€ 0,00	€ 0,00	214	€ 214.000,00
08990	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANTO STEFANO MARTELLAGO SCRL	170.234	€ 46.337,70	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	43	€ 43.000,00
08732	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VI)	58.083	€ 15.810,19	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
05142	BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO	231.179	€ 62.926,93	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	57	€ 57.000,00
05080	BANCA DI IMOLA SPA	417.365	€ 113.606,75	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	94	€ 94.000,00
03204	BANCA DI LEGNANO S.P.A.	986.535	€ 268.534,84	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	232	€ 232.000,00
05156	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI	597.777	€ 162.714,91	€ 142.000,00	€ 0,00	€ 0,00	142	€ 142.000,00
06205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.	231.886	€ 63.119,37	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	53	€ 53.000,00
08309	BANCA DI ROMANO E S. CATERINA CREDITO COOPERATIVO (VI) SOC. COOP.	28.000	€ 7.621,60	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
05676	BANCA DI SASSARI S.P.A.	56.745	€ 15.445,99	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
03235	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	4.995	€ 1.359,64	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO	557.230	€ 151.678,00	€ 134.000,00	€ 0,00	€ 0,00	134	€ 134.000,00
03141	BANCA DI TREVISO S.P.A.	70.000	€ 19.054,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	18	€ 18.000,00
03244	BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.	630.440	€ 171.605,77	€ 154.000,00	€ 0,00	€ 0,00	154	€ 154.000,00

08931	BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.	39.500	€ 10.751,90	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
03183	BANCA ESPERIA S.P.A.	177.000	€ 48.179,40	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	44	€ 44.000,00
05025	BANCA FARNESE S.P.A.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03253	BANCA FEDERICO DEL VECCHIO	58.600	€ 15.950,92	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
03296	BANCA FIDEURAM SPA	12.651.337	€ 3.443.693,99	€ 3.046.000,00	€ 0,00	€ 192.000,00	2.854	€ 2.854.000,00
03087	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	101.815	€ 27.714,04	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	24	€ 24.000,00
03075	BANCA GENERALI S.P.A.	2.969.511	€ 808.300,90	€ 714.000,00	€ 0,00	€ 0,00	714	€ 714.000,00
03185	BANCA IFIGEST S.P.A.	120.000	€ 32.664,00	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	31	€ 31.000,00
03043	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	2.098.403	€ 571.185,30	€ 518.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	500	€ 500.000,00
03279	BANCA KBL FUMAGALLI SOLDAN S.P.A.	340.732	€ 92.747,25	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00	86	€ 86.000,00
03201	BANCA MB S.P.A.	84.200	€ 22.919,24	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	19	€ 19.000,00
03062	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	6.604.428	€ 1.797.725,37	€ 1.599.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	1.564	€ 1.564.000,00
05787	BANCA MERIDIANA	953.241	€ 259.472,20	€ 234.000,00	€ 0,00	€ 0,00	234	€ 234.000,00
03229	BANCA MODENESE S.P.A.	10.666	€ 2.903,29	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
01030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	28.895.669	€ 7.865.401,35	€ 6.937.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	6.847	€ 6.847.000,00
06930	BANCA MONTE PARMA SPA	423.481	€ 115.271,54	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	99	€ 99.000,00
01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	15.876.351	€ 4.321.542,84	€ 3.829.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	3.744	€ 3.744.000,00
05630	BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA	494.184	€ 134.516,89	€ 116.000,00	€ 0,00	€ 0,00	116	€ 116.000,00
05132	BANCA NUOVA S.P.A.	897.071	€ 244.182,73	€ 226.000,00	€ 0,00	€ 0,00	226	€ 226.000,00
08429	BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C	384.161	€ 104.568,63	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	94	€ 94.000,00
03332	BANCA PASSADORE & C.	553.073	€ 150.546,48	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	125	€ 125.000,00
03211	BANCA PATRIMONI SPA	472.491	€ 128.612,06	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	115	€ 115.000,00
05048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	3.053.381	€ 831.130,30	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	726	€ 726.000,00
05372	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	48.300	€ 13.147,26	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
05297	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE - FROSINONE	39.600	€ 10.779,12	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	9	€ 9.000,00
05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI	626.325	€ 170.485,67	€ 152.000,00	€ 0,00	€ 0,00	152	€ 152.000,00
05856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	604.250	€ 164.476,85	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00	141	€ 141.000,00
05387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	4.456.010	€ 1.212.925,95	€ 1.063.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.063	€ 1.063.000,00
05029	BANCA POPOLARE DELL'ETNA SOCIETA' COOPERATIVA	11.200	€ 3.048,64	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
05390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	1.325.992	€ 360.935,02	€ 319.000,00	€ 0,00	€ 0,00	319	€ 319.000,00
05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	2.130.530	€ 579.930,27	€ 513.000,00	€ 0,00	€ 0,00	513	€ 513.000,00
05414	BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.	203.188	€ 55.307,77	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	51	€ 51.000,00
05424	BANCA POPOLARE DI BARI	948.164	€ 258.090,25	€ 228.000,00	€ 0,00	€ 0,00	228	€ 228.000,00
05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	6.913.528	€ 1.881.862,35	€ 1.661.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	1.635	€ 1.635.000,00
05496	BANCA POPOLARE DI CORTONA	20.000	€ 5.444,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
05228	BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.	462.819	€ 125.979,33	€ 106.000,00	€ 0,00	€ 0,00	106	€ 106.000,00
05512	BANCA POPOLARE DI CREMONA	635.412	€ 172.959,15	€ 154.000,00	€ 0,00	€ 0,00	154	€ 154.000,00
05296	BANCA POPOLARE DI FONDI	290.254	€ 79.007,14	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00	76	€ 76.000,00
05548	BANCA POPOLARE DI INTRA - SCARL	1.195.250	€ 325.347,05	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	215	€ 215.000,00
05232	BANCA POPOLARE DI LAJATICO	70.566	€ 19.208,07	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	16	€ 16.000,00
05550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.	490.101	€ 133.405,51	€ 119.000,00	€ 0,00	€ 0,00	119	€ 119.000,00
05164	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	4.788.305	€ 1.303.376,67	€ 1.133.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	1.120	€ 1.120.000,00
05204	BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.P.A.	110.000	€ 29.942,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
05572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	332.466	€ 90.497,24	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	80	€ 80.000,00
05584	BANCA POPOLARE DI MILANO	9.930.380	€ 2.703.049,45	€ 2.399.000,00	€ 0,00	€ 134.000,00	2.265	€ 2.265.000,00
05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.	4.926.251	€ 1.340.925,60	€ 1.164.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1.160	€ 1.160.000,00
05385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	824.466	€ 224.419,65	€ 201.000,00	€ 0,00	€ 0,00	201	€ 201.000,00
05640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	918.004	€ 249.880,69	€ 221.000,00	€ 0,00	€ 0,00	221	€ 221.000,00
05650	BANCA POPOLARE DI ROMA SPA	34.000	€ 9.254,80	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	8	€ 8.000,00
05652	BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO	103.950	€ 28.295,19	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	23	€ 23.000,00
05696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	4.273.440	€ 1.163.230,37	€ 1.044.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00	1.011	€ 1.011.000,00
05704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	1.023.066	€ 278.478,57	€ 249.000,00	€ 0,00	€ 0,00	249	€ 249.000,00
05188	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.	7.556.678	€ 2.056.927,81	€ 1.841.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1.837	€ 1.837.000,00
05728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P A.	3.550.189	€ 966.361,47	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 860.000,00

05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	1.771.765	€ 482.274,43	€ 426.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	422	€ 422.000,00
05015	BANCA POPOLARE LECCHESE SOC. COOP. PER AZIONI	6.033	€ 1.642,18	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE	1.077.322	€ 293.247,05	€ 273.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	242	€ 242.000,00
05772	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.R.L.	55.470	€ 15.098,93	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
05792	BANCA POPOLARE VALCONCA	274.975	€ 74.848,20	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	68	€ 68.000,00
05602	BANCA POPOLARE VESUVIANA - SAN GIUSEPPE VESUVIANO -NA-	104.882	€ 28.548,88	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	26	€ 26.000,00
03025	BANCA PROFILO S.P.A.	72.441	€ 19.718,44	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	18	€ 18.000,00
03265	BANCA PROMOS S.P.A.	105.000	€ 28.581,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
03138	BANCA REALE S.P.A.	51.500	€ 14.018,30	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	11	€ 11.000,00
06906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	2.565.371	€ 698.293,98	€ 614.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	612	€ 612.000,00
08965	BANCA S.BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO E FOSSALTA DI P. BCC SCRL	112.300	€ 30.568,06	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	26	€ 26.000,00
03174	BANCA SARA SPA	743.130	€ 202.279,99	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	182	€ 182.000,00
03064	BANCA SELLA NORD EST-BOVIO CALDERARI SPA	240.953	€ 65.587,42	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	56	€ 56.000,00
03268	BANCA SELLA SPA	5.428.878	€ 1.477.740,62	€ 1.334.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1.330	€ 1.330.000,00
05116	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	473.415	€ 128.863,55	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	107	€ 107.000,00
03053	BANCAPERTA S.P.A.	115.671	€ 31.485,65	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
03177	BANCASAI S.P.A.	93.662	€ 25.494,80	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20	€ 20.000,00
03158	BANCASINTESI S.P.A.	9.000	€ 2.449,80	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03231	BANCO DESIO LAZIO S.P.A.	456.350	€ 124.218,47	€ 112.000,00	€ 0,00	€ 0,00	112	€ 112.000,00
03194	BANCO DESIO TOSCANA SPA	230.443	€ 62.726,58	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	57	€ 57.000,00
03327	BANCO DESIO VENETO SPA	58.831	€ 16.013,80	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
03500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.	4.482.893	€ 1.220.243,52	€ 1.087.000,00	€ 0,00	€ 124.000,00	963	€ 963.000,00
03425	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO	123.391	€ 33.587,03	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
03440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	2.613.304	€ 711.341,35	€ 628.000,00	€ 0,00	€ 0,00	628	€ 628.000,00
03242	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA	16.000	€ 4.355,20	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
01010	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	11.819.391	€ 3.217.238,22	€ 2.913.000,00	€ 0,00	€ 307.000,00	2.606	€ 2.606.000,00
05526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	788.441	€ 214.613,64	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	185	€ 185.000,00
01015	BANCO DI SARDEGNA SPA	784.431	€ 213.522,12	€ 187.000,00	€ 0,00	€ 0,00	187	€ 187.000,00
01020	BANCO DI SICILIA SPA	5.239.604	€ 1.426.220,23	€ 1.245.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1.241	€ 1.241.000,00
03149	BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A.	4.000	€ 1.088,80	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03203	BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03051	BARCLAYS BANK PLC	397.349	€ 108.158,39	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	99	€ 99.000,00
06090	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.	984.636	€ 268.017,91	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	228	€ 228.000,00
03479	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	4.563.013	€ 1.242.052,16	€ 1.183.000,00	€ 0,00	€ 385.000,00	798	€ 798.000,00
16366	BRUNETTA D'USSEAUX & C. SIM SPA	80.500	€ 21.912,10	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	21	€ 21.000,00
16021	CAMPISI & C. SIM S.P.A.	33.000	€ 8.982,60	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
06050	CARICHIETI - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA	484.410	€ 131.856,41	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 0,00	113	€ 113.000,00
06145	CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA	260.733	€ 70.971,53	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	60	€ 60.000,00
06195	CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA	188.666	€ 51.354,88	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 0,00	47	€ 47.000,00
06020	CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	1.402.477	€ 381.754,25	€ 347.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	328	€ 328.000,00
06040	CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA	369.475	€ 100.571,10	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	90	€ 90.000,00
03599	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	50.000	€ 13.610,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
06010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA	978.937	€ 266.466,65	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	230	€ 230.000,00
06340	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	1.557.072	€ 423.835,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 143.000,00	247	€ 247.000,00
06225	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.	4.743.374	€ 1.291.146,40	€ 1.146.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	1.101	€ 1.101.000,00
06065	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A.	280.781	€ 76.428,59	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 0,00	67	€ 67.000,00
06030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	387.980	€ 105.608,16	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	87	€ 87.000,00
06075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	371.787	€ 101.200,42	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	82	€ 82.000,00
06080	CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	317.565	€ 86.441,19	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	75	€ 75.000,00
06085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1.131.121	€ 307.891,15	€ 265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	265	€ 265.000,00
06045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	800.963	€ 218.022,13	€ 192.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	181	€ 181.000,00
06110	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA	289.875	€ 78.903,98	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	70	€ 70.000,00
06115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	539.562	€ 146.868,79	€ 133.000,00	€ 0,00	€ 0,00	133	€ 133.000,00
06120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA	944.528	€ 257.100,52	€ 224.000,00	€ 0,00	€ 0,00	224	€ 224.000,00

06125	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	202.500	€ 55.120,50	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	51	€ 51.000,00
06130	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	753.766	€ 205.175,11	€ 199.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00	158	€ 158.000,00
06140	CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	263.650	€ 71.765,53	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	58	€ 58.000,00
06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	521.571	€ 141.971,63	€ 118.000,00	€ 0,00	€ 0,00	118	€ 118.000,00
06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A	769.498	€ 209.457,35	€ 183.000,00	€ 0,00	€ 0,00	183	€ 183.000,00
06160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	3.869.119	€ 1.053.174,18	€ 941.000,00	€ 0,00	€ 71.000,00	870	€ 870.000,00
06165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	275.113	€ 74.885,76	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00	66	€ 66.000,00
06170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA	280.755	€ 76.421,50	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 0,00	67	€ 67.000,00
06200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A	1.972.390	€ 536.884,56	€ 466.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	462	€ 462.000,00
06220	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	156.206	€ 42.519,27	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	36	€ 36.000,00
06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	7.275.582	€ 1.980.413,46	€ 1.740.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1.739	€ 1.739.000,00
06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	1.208.830	€ 329.043,53	€ 301.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	297	€ 297.000,00
06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	926.909	€ 252.304,63	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 0,00	219	€ 219.000,00
06280	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA	443.460	€ 120.709,81	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	103	€ 103.000,00
06285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA	905.705	€ 246.532,90	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	220	€ 220.000,00
06295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	264.583	€ 72.019,49	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	64	€ 64.000,00
06300	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA	418.446	€ 113.901,01	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	95	€ 95.000,00
06310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	371.629	€ 101.157,41	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	83	€ 83.000,00
06315	CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO SPA	540.266	€ 147.060,41	€ 142.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	111	€ 111.000,00
06380	CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	161.557	€ 43.975,82	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	38	€ 38.000,00
06345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA	1.299.774	€ 353.798,49	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	310	€ 310.000,00
06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	678.154	€ 184.593,53	€ 166.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	145	€ 145.000,00
06385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	2.808.258	€ 764.407,83	€ 676.000,00	€ 0,00	€ 0,00	676	€ 676.000,00
03488	CASSA LOMBARDA	316.933	€ 86.269,16	€ 79.000,00	€ 0,00	€ 0,00	79	€ 79.000,00
08998	CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOC. COOP. A R.L.	30.000	€ 8.166,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
08035	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCRLRAIFFEISENKASSE BRUNECK GEN.M.B.H.	67.000	€ 18.237,40	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	16	€ 16.000,00
08060	CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES S.C.	14.600	€ 3.974,12	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08112	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SCRL	6.510	€ 1.772,02	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08114	CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES SCRL	6.230	€ 1.695,81	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08115	CASSA RAIFFEISEN DI LANA S.C. RAIFFEISENKASSE LANA GEN.D.OB.	51.083	€ 13.904,79	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	11	€ 11.000,00
08175	CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES S.C.	15.000	€ 4.083,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08269	CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO SOC.COOP. A R.L.	10.500	€ 2.858,10	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08295	CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES SOC. COOP.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08302	CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA SC - RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF GMBH	12.500	€ 3.402,50	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08255	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCRL RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GMBH	66.000	€ 17.965,20	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	17	€ 17.000,00
08065	CASSA RAIFFEISEN SCHLERN-ROSENGARTEN SOCIETA' COOPERATIVA	15.750	€ 4.287,15	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08285	CASSA RAIFFEISEN TURES - AURINA S.COOP.	22.760	€ 6.195,27	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08233	CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO S.C.	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08182	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SCRL	56.500	€ 15.379,30	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08024	CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA -BCC SC	20.000	€ 5.444,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08163	CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO B.C.C. S.C.A R.L.	21.000	€ 5.716,20	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08305	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08016	CASSA RURALE ALTO GARDA B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	120.575	€ 32.820,52	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	29	€ 29.000,00
08011	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA -BCC - SOC.COOP.PER AZIONI A R.L.	6.100	€ 1.660,42	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08057	CASSA RURALE CENTROFIEMME - CAVALESE B.C.C. S.C.P.A.R.L.	50.520	€ 13.751,54	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 12.000,00
08263	CASSA RURALE D'ANAUNIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO-TAIO-SCPARL.	7.360	€ 2.003,40	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08102	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA B.C.C. S.C.P.A.A R.L.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08132	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI	178.430	€ 48.568,65	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	46	€ 46.000,00
08307	CASSA RURALE DELLA VALLE ISARCO - RAIFFEISENKASSE EISACKTAL	98.000	€ 26.675,60	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	25	€ 25.000,00
08013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C. S.C.P.A.R.L.	79.320	€ 21.590,90	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	19	€ 19.000,00
08043	CASSA RURALE DI CALDONAZZO	11.500	€ 3.130,30	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08055	CASSA RURALE DI CASTELLO TESINO BCC	6.000	€ 1.633,20	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08063	CASSA RURALE DI CONDINO	19.000	€ 5.171,80	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08184	CASSA RURALE DI FIEMME B.C.C. S.COOP.	64.700	€ 17.611,34	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	16	€ 16.000,00

08107	CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVA S.C.P.A.R.L.	9.995	€ 2.720,64	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08026	CASSA RURALE DI LEDRO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. A R.L.	15.000	€ 4.083,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08123	CASSA RURALE DI LIZZANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	12.600	€ 3.429,72	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08138	CASSA RURALE DI MEZZOCORONA B.C.C. S.C.P.A.R.L.	60.000	€ 16.332,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	15	€ 15.000,00
08139	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E SAN MICHELE ALL'ADIGE	15.000	€ 4.083,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08178	CASSA RURALE DI PERGINE VALSUGANA	19.000	€ 5.171,80	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08179	CASSA RURALE DI PINZOLO	14.866	€ 4.046,53	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08042	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES SCRL BCC	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08206	CASSA RURALE DI RONCEGNO	20.000	€ 5.444,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08210	CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	22.800	€ 6.206,16	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08220	CASSA RURALE DI SALORNO - RAIFFEISENKASSE SALURN	52.660	€ 14.334,05	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08232	CASSA RURALE DI SAONE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	17.400	€ 4.736,28	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08248	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' BCC SCRL	16.750	€ 4.559,35	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08251	CASSA RURALE DI STREMBO	4.000	€ 1.088,80	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08264	CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO	11.514	€ 3.134,11	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08278	CASSA RURALE DI TIROLO - RAIFFEISENKASSE TIROL	18.000	€ 4.899,60	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08304	CASSA RURALE DI TRENTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	224.984	€ 61.240,64	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	55	€ 55.000,00
08282	CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	60.000	€ 16.332,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	15	€ 15.000,00
08088	CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA-FIAVE'- B.C.C.	7.491	€ 2.039,05	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08393	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO	143.445	€ 39.045,73	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	35	€ 35.000,00
08430	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL	435.100	€ 118.434,22	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	90	€ 90.000,00
08910	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA (VERONA)	24.500	€ 6.668,90	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08078	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C.	128.150	€ 34.882,43	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	33	€ 33.000,00
08120	CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA B.C.C.	34.150	€ 9.295,63	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
08200	CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA B.C.C. SOC. COOP.	8.895	€ 2.421,22	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08167	CASSA RURALE OLLE-SAMONE-SCURELLE BCC SCPARL	105.000	€ 28.581,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
08316	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO B.C.C. S.C.P.A.R.L.	65.258	€ 17.763,23	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	16	€ 16.000,00
08140	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO B.C.C. S.C.A.R.L.	14.620	€ 3.979,56	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08279	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI B.C.C.	39.095	€ 10.641,66	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	9	€ 9.000,00
16022	CENTROSIM S.P.A.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08481	CEREABANCA 1897 - CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI A RESPO. LIMITATA	73.000	€ 19.870,60	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	17	€ 17.000,00
03566	CITIBANK N.A.	981.026	€ 267.035,29	€ 252.000,00	€ 0,00	€ 0,00	252	€ 252.000,00
16386	CLASSICA SIM SPA	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03089	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	1.805.058	€ 491.336,78	€ 474.000,00	€ 0,00	€ 327.000,00	147	€ 147.000,00
03512	CREDITO ARTIGIANO	1.774.744	€ 483.085,32	€ 432.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	428	€ 428.000,00
03336	CREDITO BERGAMASCO	3.018.575	€ 821.656,13	€ 733.000,00	€ 0,00	€ 0,00	733	€ 733.000,00
03032	CREDITO EMILIANO SPA	8.840.281	€ 2.406.324,51	€ 2.140.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00	2.093	€ 2.093.000,00
05010	CREDITO PIEMONTESE	442.379	€ 120.415,56	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	105	€ 105.000,00
03019	CREDITO SICILIANO S.P.A.	1.157.715	€ 315.130,02	€ 288.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	284	€ 284.000,00
05216	CREDITO VALTELLINESE	1.258.131	€ 342.463,26	€ 303.000,00	€ 0,00	€ 0,00	303	€ 303.000,00
03245	CREVERBANCA SPA	55.000	€ 14.971,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
03104	DEUTSCHE BANK SPA	15.608.381	€ 4.248.601,32	€ 4.095.000,00	€ 0,00	€ 2.509.000,00	1.586	€ 1.586.000,00
16326	DIRECTA SIM SPA	2.669.664	€ 726.682,52	€ 683.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	682	€ 682.000,00
16319.6	ERSEL SIM S.P.A.	342.877	€ 93.331,12	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	82	€ 82.000,00
16318	EUNICE SIM	699.132	€ 190.303,73	€ 167.000,00	€ 0,00	€ 0,00	167	€ 167.000,00
12934	EUROCLEAR BANK	240.455	€ 65.451,85	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	56	€ 56.000,00
63015	FINECOBANK SPA	16.259.356	€ 4.425.796,75	€ 3.892.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00	3.818	€ 3.818.000,00
03345	FLASHBANK S.P.A.	11.200	€ 3.048,64	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03126	GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A	325.875	€ 88.703,17	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	72	€ 72.000,00
03011	HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A.	226.636	€ 61.690,32	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	54	€ 54.000,00
08000	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	23.364.104	€ 6.359.709,21	€ 5.679.000,00	€ 0,00	€ 420.000,00	5.259	€ 5.259.000,00
03169	ING DIRECT N.V.	128.903	€ 35.087,40	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	31	€ 31.000,00
03239	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	7.264.704	€ 1.977.452,42	€ 1.815.000,00	€ 0,00	€ 84.000,00	1.731	€ 1.731.000,00
03069	INTESA SANPAOLO SPA	84.851.539	€ 23.096.588,89	€ 21.294.000,00	€ 0,00	€ 8.442.000,00	12.852	€ 12.852.000,00

03159	INTRA PRIVATE BANK S.P.A.	281.073	€ 76.508,07	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	63	€ 63.000,00
03017	INVEST BANCA S.P.A.	430.241	€ 117.111,60	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	105	€ 105.000,00
05000	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE	32.200	€ 8.764,84	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
03165	IW BANK S.P.A.	735.729	€ 200.265,44	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	182	€ 182.000,00
03329	KARNTNER SPARKASSE AG	6.500	€ 1.769,30	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
10631	MEDIOBANCA S.P.A.	55.000	€ 14.971,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 13.000,00
03361	MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.	477.022	€ 129.845,39	€ 128.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00	55	€ 55.000,00
16374	MILLENNIUM SIM SPA	36.000	€ 9.799,20	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	8	€ 8.000,00
07601	POSTE ITALIANE SPA	3.473.886	€ 945.591,77	€ 819.000,00	€ 0,00	€ 0,00	819	€ 819.000,00
03307	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE	985.779	€ 268.329,05	€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	254	€ 254.000,00
16376	STUDIO GAFFINO SIM SPA	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
06060	TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA	943.727	€ 256.882,50	€ 235.000,00	€ 0,00	€ 0,00	235	€ 235.000,00
152116	TOTAL RETURN SGR	5.000	€ 1.361,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
16251	TWICE SIM SPA	141.983	€ 38.647,77	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	37	€ 37.000,00
03083	UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.P.A.	735.847	€ 200.297,54	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	175	€ 175.000,00
03041	UBS (ITALIA) S.P.A.	513.499	€ 139.774,43	€ 129.000,00	€ 0,00	€ 0,00	129	€ 129.000,00
03127	UGF BANCA S.P.A	1.527.931	€ 415.902,83	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	360	€ 360.000,00
03002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	21.076.788	€ 5.737.101,76	€ 5.021.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	5.005	€ 5.005.000,00
03226	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	187.975	€ 51.166,80	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	49	€ 49.000,00
02008	UNICREDIT BANCA SPA	29.977.017	€ 8.159.744,09	€ 7.048.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7.048	€ 7.048.000,00
03223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.	8.049.901	€ 2.191.183,10	€ 2.030.000,00	€ 0,00	€ 273.000,00	1.757	€ 1.757.000,00
05035	VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A.	749.996	€ 204.148,91	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 154.000,00	50	€ 50.000,00
05418	VENETO BANCA S.P.A.	1.499.633	€ 408.200,10	€ 353.000,00	€ 0,00	€ 0,00	353	€ 353.000,00

Obbligazioni con importi inferiori ad € 1000,00									
Codice ABI	Denominazione Istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
03589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	62.699	€ 16.464,07	€ 48.000,00	€ 31.535,93	€ 0,00	48	€ 48.000,00
05256	B.P. DEL MEZZOGIORNO SPA (EX B.P. DI CROTONE)	12.500	€ 3.282,37	€ 8.000,00	€ 4.717,63	€ 0,00	8	€ 8.000,00
05036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L.	9.000	€ 2.363,31	€ 7.000,00	€ 4.636,69	€ 0,00	7	€ 7.000,00
03045	BANCA AKROS S.P.A.	1.500	€ 393,88	€ 1.000,00	€ 606,12	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03102	BANCA ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A.	3.000	€ 787,77	€ 2.000,00	€ 1.212,23	€ 0,00	2	€ 2.000,00
05040	BANCA ANTONIANA - POP. VENETA	168.900	€ 44.351,26	€ 129.000,00	€ 84.648,74	€ 0,00	129	€ 129.000,00
03049	BANCA ARDITI GALATI	28.000	€ 7.352,48	€ 21.000,00	€ 13.647,52	€ 0,00	21	€ 21.000,00
06175	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	219.770	€ 57.709,38	€ 134.000,00	€ 76.290,62	€ 0,00	134	€ 134.000,00
03067	BANCA CARIME S.P.A.	131.626	€ 34.563,43	€ 115.000,00	€ 80.436,57	€ 0,00	115	€ 115.000,00
06245	BANCA CARIPE S.P.A.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03084	BANCA CESARE PONTI	3.000	€ 787,77	€ 1.000,00	€ 212,23	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03059	BANCA CIS S.P.A.	49.000	€ 12.866,85	€ 33.000,00	€ 20.133,15	€ 0,00	33	€ 33.000,00
06365	BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	34.500	€ 9.059,35	€ 22.000,00	€ 12.940,65	€ 0,00	22	€ 22.000,00
08610	BANCA DEI COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO - LOZZO ATESTINO S.C.R.L.	3.000	€ 787,77	€ 2.000,00	€ 1.212,23	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03124	BANCA DEL FUCINO	24.000	€ 6.302,13	€ 16.000,00	€ 9.697,87	€ 0,00	16	€ 16.000,00
06915	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	8.000	€ 2.100,72	€ 5.000,00	€ 2.899,28	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03048	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	53.450	€ 14.035,41	€ 26.000,00	€ 11.964,59	€ 0,00	26	€ 26.000,00
05392	BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.	23.200	€ 6.092,09	€ 16.000,00	€ 9.907,91	€ 0,00	16	€ 16.000,00
05748	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	93.060	€ 24.436,53	€ 70.000,00	€ 45.563,47	€ 0,00	70	€ 70.000,00
06055	BANCA DELLE MARCHE SPA	136.840	€ 35.932,77	€ 75.000,00	€ 39.067,23	€ 0,00	75	€ 75.000,00
08883	BANCA DI BOLOGNA	7.000	€ 1.838,12	€ 4.000,00	€ 2.161,88	€ 0,00	4	€ 4.000,00
05484	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	4.000	€ 1.050,36	€ 2.000,00	€ 949,64	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08637	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE S.C.R.L.	4.000	€ 1.050,36	€ 4.000,00	€ 2.949,64	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08933	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE - ROVIGO SC	3.250	€ 853,42	€ 2.000,00	€ 1.146,58	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08407	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SCRL	7.000	€ 1.838,13	€ 5.000,00	€ 3.161,87	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08344	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	8.000	€ 2.100,72	€ 5.000,00	€ 2.899,28	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08425	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	14.000	€ 3.676,23	€ 14.000,00	€ 10.323,77	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08453	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCRL	43.999	€ 11.553,62	€ 36.000,00	€ 24.446,38	€ 0,00	36	€ 36.000,00
08461	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCRL	2.000	€ 525,17	€ 3.000,00	€ 2.474,83	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08562	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCRL	2.000	€ 525,18	€ 2.000,00	€ 1.474,82	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08631	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCRL (UDINE)	5.000	€ 1.312,95	€ 3.000,00	€ 1.687,05	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.	175.947	€ 46.201,73	€ 105.000,00	€ 58.798,27	€ 0,00	105	€ 105.000,00
05142	BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO	18.440	€ 4.842,16	€ 10.000,00	€ 5.157,84	€ 0,00	10	€ 10.000,00
05080	BANCA DI IMOLA SPA	14.848	€ 3.898,93	€ 11.000,00	€ 7.101,07	€ 0,00	11	€ 11.000,00
03204	BANCA DI LEGNANO S.P.A.	65.568	€ 17.217,49	€ 41.000,00	€ 23.782,51	€ 0,00	41	€ 41.000,00
05156	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI	27.604	€ 7.248,52	€ 16.000,00	€ 8.751,48	€ 0,00	16	€ 16.000,00
06205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.	23.200	€ 6.092,09	€ 13.000,00	€ 6.907,91	€ 0,00	13	€ 13.000,00
05676	BANCA DI SASSARI S.P.A.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03235	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	10.000	€ 2.625,90	€ 5.000,00	€ 2.374,10	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO	15.050	€ 3.951,97	€ 9.000,00	€ 5.048,03	€ 0,00	9	€ 9.000,00
03244	BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.	16.000	€ 4.201,41	€ 10.000,00	€ 5.798,59	€ 0,00	10	€ 10.000,00
08931	BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.	28	€ 7,35	€ 1.000,00	€ 992,65	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03296	BANCA FIDEURAM SPA	291.928	€ 76.657,32	€ 173.000,00	€ 96.342,68	€ 0,00	173	€ 173.000,00
03087	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	7.018	€ 1.842,86	€ 5.000,00	€ 3.157,14	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03267	BANCA GALILEO S.P.A.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03075	BANCA GENERALI S.P.A.	31.472	€ 8.264,20	€ 21.000,00	€ 12.735,80	€ 0,00	21	€ 21.000,00
03185	BANCA IFIGEST S.P.A.	6.300	€ 1.654,32	€ 4.000,00	€ 2.345,68	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03043	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	33.782	€ 8.870,79	€ 21.000,00	€ 12.129,21	€ 0,00	21	€ 21.000,00
03279	BANCA KBL FUMAGALLI SOLDAN S.P.A.	4.600	€ 1.207,90	€ 2.000,00	€ 792,10	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03062	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	83.700	€ 21.978,77	€ 42.000,00	€ 20.021,23	€ 0,00	42	€ 42.000,00
05787	BANCA MERIDIANA	12.100	€ 3.177,34	€ 7.000,00	€ 3.822,66	€ 0,00	7	€ 7.000,00
01030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.185.766	€ 311.369,55	€ 795.000,00	€ 483.630,45	€ 0,00	795	€ 795.000,00

06930	BANCA MONTE PARMA SPA	39.269	€ 10.311,56	€ 47.000,00	€ 36.688,44	€ 0,00	47	€ 47.000,00
01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	760.239	€ 199.631,04	€ 459.000,00	€ 259.368,96	€ 0,00	459	€ 459.000,00
05630	BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA	19.660	€ 5.162,50	€ 14.000,00	€ 8.837,50	€ 0,00	14	€ 14.000,00
05132	BANCA NUOVA S.P.A.	20.100	€ 5.278,05	€ 11.000,00	€ 5.721,95	€ 0,00	11	€ 11.000,00
08429	BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C	24.000	€ 6.302,16	€ 18.000,00	€ 11.697,84	€ 0,00	18	€ 18.000,00
03332	BANCA PASSADORE & C.	10.500	€ 2.757,19	€ 5.000,00	€ 2.242,81	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03211	BANCA PATRIMONI SPA	23.400	€ 6.144,58	€ 13.000,00	€ 6.855,42	€ 0,00	13	€ 13.000,00
05048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	145.087	€ 38.098,22	€ 110.000,00	€ 71.901,78	€ 0,00	110	€ 110.000,00
05297	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE - FROSINONE	4.004	€ 1.051,41	€ 6.000,00	€ 4.948,59	€ 0,00	6	€ 6.000,00
05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI	31.500	€ 8.271,58	€ 21.000,00	€ 12.728,42	€ 0,00	21	€ 21.000,00
05856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	6.000	€ 1.575,54	€ 5.000,00	€ 3.424,46	€ 0,00	5	€ 5.000,00
05387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	218.092	€ 57.268,70	€ 124.000,00	€ 66.731,30	€ 0,00	124	€ 124.000,00
05390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	30.500	€ 8.008,99	€ 19.000,00	€ 10.991,01	€ 0,00	19	€ 19.000,00
05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	77.401	€ 20.324,66	€ 57.000,00	€ 36.675,34	€ 0,00	57	€ 57.000,00
05414	BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.	3.000	€ 787,76	€ 3.000,00	€ 2.212,24	€ 0,00	3	€ 3.000,00
05424	BANCA POPOLARE DI BARI	30.500	€ 8.008,99	€ 17.000,00	€ 8.991,01	€ 0,00	17	€ 17.000,00
05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	506.358	€ 132.963,44	€ 452.000,00	€ 319.036,56	€ 0,00	452	€ 452.000,00
05496	BANCA POPOLARE DI CORTONA	9.000	€ 2.363,31	€ 5.000,00	€ 2.636,69	€ 0,00	5	€ 5.000,00
05228	BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.	17.680	€ 4.642,60	€ 13.000,00	€ 8.357,40	€ 0,00	13	€ 13.000,00
05512	BANCA POPOLARE DI CREMONA	19.300	€ 5.067,98	€ 11.000,00	€ 5.932,02	€ 0,00	11	€ 11.000,00
05296	BANCA POPOLARE DI FONDI	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05548	BANCA POPOLARE DI INTRA - SCARL	31.041	€ 8.151,05	€ 19.000,00	€ 10.848,95	€ 0,00	19	€ 19.000,00
05550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.	9.246	€ 2.427,91	€ 6.000,00	€ 3.572,09	€ 0,00	6	€ 6.000,00
05164	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	141.656	€ 37.197,37	€ 90.000,00	€ 52.802,63	€ 0,00	90	€ 90.000,00
05572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	7.500	€ 1.969,42	€ 4.000,00	€ 2.030,58	€ 0,00	4	€ 4.000,00
05584	BANCA POPOLARE DI MILANO	345.835	€ 90.812,76	€ 219.000,00	€ 128.187,24	€ 0,00	219	€ 219.000,00
05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.	227.882	€ 59.839,21	€ 162.000,00	€ 102.160,79	€ 0,00	162	€ 162.000,00
05385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	33.812	€ 8.878,67	€ 21.000,00	€ 12.121,33	€ 0,00	21	€ 21.000,00
05640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	17.000	€ 4.464,03	€ 11.000,00	€ 6.535,97	€ 0,00	11	€ 11.000,00
05650	BANCA POPOLARE DI ROMA SPA	2.000	€ 525,18	€ 2.000,00	€ 1.474,82	€ 0,00	2	€ 2.000,00
05652	BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO	6.500	€ 1.706,83	€ 4.000,00	€ 2.293,17	€ 0,00	4	€ 4.000,00
05696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	184.164	€ 48.359,53	€ 111.000,00	€ 62.640,47	€ 0,00	111	€ 111.000,00
05704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	36.760	€ 9.652,79	€ 20.000,00	€ 10.347,21	€ 0,00	20	€ 20.000,00
05188	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.	126.349	€ 33.177,91	€ 85.000,00	€ 51.822,09	€ 0,00	85	€ 85.000,00
05728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P A.	92.555	€ 24.303,98	€ 53.000,00	€ 28.696,02	€ 0,00	53	€ 53.000,00
05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	68.450	€ 17.974,27	€ 47.000,00	€ 29.025,73	€ 0,00	47	€ 47.000,00
05015	BANCA POPOLARE LECCHESE SOC. COOP. PER AZIONI	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.000	€ 3.413,67	€ 10.000,00	€ 6.586,33	€ 0,00	10	€ 10.000,00
05772	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.R.L.	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05792	BANCA POPOLARE VALCONCA	49	€ 12,87	€ 1.000,00	€ 987,13	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03025	BANCA PROFILO S.P.A.	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03138	BANCA REALE S.P.A.	5.500	€ 1.444,24	€ 3.000,00	€ 1.555,76	€ 0,00	3	€ 3.000,00
06906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	88.285	€ 23.182,56	€ 89.000,00	€ 65.817,44	€ 0,00	89	€ 89.000,00
08965	BANCA S.BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO E FOSSALTA DI P. BCC SCRL	8.000	€ 2.100,72	€ 4.000,00	€ 1.899,28	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03174	BANCA SARA SPA	6.157	€ 1.616,77	€ 5.000,00	€ 3.383,23	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03064	BANCA SELLA NORD EST-BOVIO CALDERARI SPA	6.400	€ 1.680,56	€ 6.000,00	€ 4.319,44	€ 0,00	6	€ 6.000,00
03268	BANCA SELLA SPA	171.781	€ 45.107,59	€ 153.000,00	€ 107.892,41	€ 0,00	153	€ 153.000,00
05116	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	12.000	€ 3.151,08	€ 5.000,00	€ 1.848,92	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03177	BANCASAI S.P.A.	1.500	€ 393,88	€ 2.000,00	€ 1.606,12	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03194	BANCO DESIO TOSCANA SPA	5.000	€ 1.312,95	€ 2.000,00	€ 687,05	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.	186.517	€ 48.977,30	€ 124.000,00	€ 75.022,70	€ 0,00	124	€ 124.000,00
03425	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO	5.000	€ 1.312,95	€ 3.000,00	€ 1.687,05	€ 0,00	3	€ 3.000,00
03440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	46.636	€ 12.246,14	€ 28.000,00	€ 15.753,86	€ 0,00	28	€ 28.000,00
01010	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	430.833	€ 113.131,69	€ 343.000,00	€ 229.868,31	€ 0,00	343	€ 343.000,00

05526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	59.107	€ 15.520,84	€ 37.000,00	€ 21.479,16	€ 0,00	37	€ 37.000,00
01015	BANCO DI SARDEGNA SPA	27.000	€ 7.089,93	€ 16.000,00	€ 8.910,07	€ 0,00	16	€ 16.000,00
01020	BANCO DI SICILIA SPA	144.600	€ 37.970,42	€ 86.000,00	€ 48.029,58	€ 0,00	86	€ 86.000,00
03149	BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A.	28.600	€ 7.510,03	€ 11.000,00	€ 3.489,97	€ 0,00	11	€ 11.000,00
03203	BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V.	3.000	€ 787,76	€ 2.000,00	€ 1.212,24	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03051	BARCLAYS BANK PLC	6.000	€ 1.575,53	€ 5.000,00	€ 3.424,47	€ 0,00	5	€ 5.000,00
06090	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.	48.499	€ 12.735,33	€ 40.000,00	€ 27.264,67	€ 0,00	40	€ 40.000,00
03479	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	3.500	€ 919,06	€ 1.000,00	€ 80,94	€ 0,00	1	€ 1.000,00
06050	CARICHIETI - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA	34.035	€ 8.937,25	€ 18.000,00	€ 9.062,75	€ 0,00	18	€ 18.000,00
06145	CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA	15.000	€ 3.938,85	€ 10.000,00	€ 6.061,15	€ 0,00	10	€ 10.000,00
06195	CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
06020	CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	47.500	€ 12.473,02	€ 32.000,00	€ 19.526,98	€ 0,00	32	€ 32.000,00
06040	CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA	16.000	€ 4.201,44	€ 9.000,00	€ 4.798,56	€ 0,00	9	€ 9.000,00
06010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA	53.512	€ 14.051,60	€ 54.000,00	€ 39.948,40	€ 0,00	54	€ 54.000,00
06340	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	32.410	€ 8.510,51	€ 29.000,00	€ 20.489,49	€ 0,00	29	€ 29.000,00
06225	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.	186.292	€ 48.918,22	€ 132.000,00	€ 83.081,78	€ 0,00	132	€ 132.000,00
06065	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A.	19.008	€ 4.991,31	€ 10.000,00	€ 5.008,69	€ 0,00	10	€ 10.000,00
06030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	13.000	€ 3.413,67	€ 9.000,00	€ 5.586,33	€ 0,00	9	€ 9.000,00
06075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	25.000	€ 6.564,75	€ 15.000,00	€ 8.435,25	€ 0,00	15	€ 15.000,00
06080	CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	7.000	€ 1.838,13	€ 5.000,00	€ 3.161,87	€ 0,00	5	€ 5.000,00
06085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	44.500	€ 11.685,25	€ 26.000,00	€ 14.314,75	€ 0,00	26	€ 26.000,00
06045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	6.000	€ 1.575,54	€ 6.000,00	€ 4.424,46	€ 0,00	6	€ 6.000,00
06110	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA	13.500	€ 3.544,96	€ 7.000,00	€ 3.455,04	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	19.400	€ 5.094,24	€ 14.000,00	€ 8.905,76	€ 0,00	14	€ 14.000,00
06120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA	84.821	€ 22.273,15	€ 48.000,00	€ 25.726,85	€ 0,00	48	€ 48.000,00
06125	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	9.000	€ 2.363,31	€ 4.000,00	€ 1.636,69	€ 0,00	4	€ 4.000,00
06130	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	7.093	€ 1.862,54	€ 9.000,00	€ 7.137,46	€ 0,00	9	€ 9.000,00
06140	CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	10.000	€ 2.625,90	€ 7.000,00	€ 4.374,10	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	23.500	€ 6.170,86	€ 13.000,00	€ 6.829,14	€ 0,00	13	€ 13.000,00
06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A	31.400	€ 8.245,32	€ 19.000,00	€ 10.754,68	€ 0,00	19	€ 19.000,00
06160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	46.150	€ 12.118,51	€ 27.000,00	€ 14.881,49	€ 0,00	27	€ 27.000,00
06165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	12.000	€ 3.151,08	€ 7.000,00	€ 3.848,92	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA	13.500	€ 3.544,95	€ 9.000,00	€ 5.455,05	€ 0,00	9	€ 9.000,00
06200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A	73.000	€ 19.169,06	€ 46.000,00	€ 26.830,94	€ 0,00	46	€ 46.000,00
06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	363.995	€ 95.580,86	€ 254.000,00	€ 158.419,14	€ 0,00	254	€ 254.000,00
06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	23.008	€ 6.041,67	€ 14.000,00	€ 7.958,33	€ 0,00	14	€ 14.000,00
06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	31.048	€ 8.152,88	€ 19.000,00	€ 10.847,12	€ 0,00	19	€ 19.000,00
06280	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA	7.000	€ 1.838,12	€ 4.000,00	€ 2.161,88	€ 0,00	4	€ 4.000,00
06285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA	30.330	€ 7.964,33	€ 18.000,00	€ 10.035,67	€ 0,00	18	€ 18.000,00
06295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	11.000	€ 2.888,49	€ 7.000,00	€ 4.111,51	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06300	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA	31.000	€ 8.140,29	€ 21.000,00	€ 12.859,71	€ 0,00	21	€ 21.000,00
06310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	20.500	€ 5.383,09	€ 14.000,00	€ 8.616,91	€ 0,00	14	€ 14.000,00
06315	CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO SPA	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
06345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA	76.500	€ 20.088,09	€ 46.000,00	€ 25.911,91	€ 0,00	46	€ 46.000,00
06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	12.000	€ 3.151,06	€ 9.000,00	€ 5.848,94	€ 0,00	9	€ 9.000,00
06385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	151.823	€ 39.867,08	€ 100.000,00	€ 60.132,92	€ 0,00	100	€ 100.000,00
03488	CASSA LOMBARDA	7.900	€ 2.074,45	€ 5.000,00	€ 2.925,55	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08024	CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA -BCC SC	1.080	€ 283,60	€ 2.000,00	€ 1.716,40	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08305	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08016	CASSA RURALE ALTO GARDA B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	3.000	€ 787,77	€ 2.000,00	€ 1.212,23	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08011	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA -BCC - SOC.COOP.PER AZIONI A R.L.	46.700	€ 12.262,95	€ 25.000,00	€ 12.737,05	€ 0,00	25	€ 25.000,00
08132	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI	1.500	€ 393,88	€ 1.000,00	€ 606,12	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08031	CASSA RURALE DI BRENTONICO BANCADI CREDITO COOPERATIVO SCPARL	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08043	CASSA RURALE DI CALDONAZZO	3.000	€ 787,77	€ 2.000,00	€ 1.212,23	€ 0,00	2	€ 2.000,00

08100	CASSA RURALE DI GIOVO BCC	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08123	CASSA RURALE DI LIZZANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08139	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E SAN MICHELE ALL'ADIGE	5.500	€ 1.444,23	€ 6.000,00	€ 4.555,77	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08178	CASSA RURALE DI PERGINE VALSUGANA	3.043	€ 799,06	€ 3.000,00	€ 2.200,94	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08179	CASSA RURALE DI PINZOLO	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08209	CASSA RURALE DI ROVERE' DELLA LUNA	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08220	CASSA RURALE DI SALORNO - RAIFFEISENKASSE SALURN	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08232	CASSA RURALE DI SAONE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08248	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' BCC SCRL	3.000	€ 787,77	€ 2.000,00	€ 1.212,23	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08264	CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08304	CASSA RURALE DI TRENTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	14.040	€ 3.686,76	€ 8.000,00	€ 4.313,24	€ 0,00	8	€ 8.000,00
08282	CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	9.000	€ 2.363,30	€ 7.000,00	€ 4.636,70	€ 0,00	7	€ 7.000,00
08088	CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA-FIAVE'- B.C.C.	2.000	€ 525,18	€ 2.000,00	€ 1.474,82	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08393	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO	3.000	€ 787,77	€ 1.000,00	€ 212,23	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08430	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL	15.000	€ 3.938,81	€ 15.000,00	€ 11.061,19	€ 0,00	15	€ 15.000,00
08772	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA - CREDITO COOPERATIVO SCRL	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08078	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C.	3.000	€ 787,77	€ 2.000,00	€ 1.212,23	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08120	CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA B.C.C.	2.000	€ 525,18	€ 1.000,00	€ 474,82	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08200	CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA B.C.C. SOC. COOP.	4.000	€ 1.050,36	€ 2.000,00	€ 949,64	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08316	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO B.C.C. S.C.P.A.R.L.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08279	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI B.C.C.	4.000	€ 1.050,36	€ 2.000,00	€ 949,64	€ 0,00	2	€ 2.000,00
16022	CENTROSIM S.P.A.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03566	CITIBANK N.A.	200	€ 52,52	€ 1.000,00	€ 947,48	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03089	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	14.040	€ 3.686,76	€ 8.000,00	€ 4.313,24	€ 0,00	8	€ 8.000,00
03512	CREDITO ARTIGIANO	23.048	€ 6.052,17	€ 17.000,00	€ 10.947,83	€ 0,00	17	€ 17.000,00
03336	CREDITO BERGAMASCO	98.761	€ 25.933,61	€ 66.000,00	€ 40.066,39	€ 0,00	66	€ 66.000,00
03032	CREDITO EMILIANO SPA	224.320	€ 58.904,08	€ 129.000,00	€ 70.095,92	€ 0,00	129	€ 129.000,00
05010	CREDITO PIEMONTESE	12.000	€ 3.151,08	€ 5.000,00	€ 1.848,92	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03019	CREDITO SICILIANO S.P.A.	12.000	€ 3.151,08	€ 6.000,00	€ 2.848,92	€ 0,00	6	€ 6.000,00
05216	CREDITO VALTELLINESE	50.424	€ 13.240,82	€ 29.000,00	€ 15.759,18	€ 0,00	29	€ 29.000,00
03104	DEUTSCHE BANK SPA	150.697	€ 39.571,26	€ 103.000,00	€ 63.428,74	€ 0,00	103	€ 103.000,00
16326	DIRECTA SIM SPA	20.300	€ 5.330,56	€ 8.000,00	€ 2.669,44	€ 0,00	8	€ 8.000,00
16319.6	ERSEL SIM S.P.A.	5.000	€ 1.312,94	€ 2.000,00	€ 687,06	€ 0,00	2	€ 2.000,00
16318	EUNICE SIM	67.708	€ 17.779,33	€ 53.000,00	€ 35.220,67	€ 0,00	53	€ 53.000,00
12934	EUROCLEAR BANK	233	€ 61,19	€ 2.000,00	€ 1.938,81	€ 0,00	2	€ 2.000,00
63015	FINECOBANK SPA	699.247	€ 183.614,41	€ 415.000,00	€ 231.385,59	€ 0,00	415	€ 415.000,00
03011	HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A.	2.410	€ 632,84	€ 2.000,00	€ 1.367,16	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08000	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	692.053	€ 181.726,00	€ 446.000,00	€ 264.274,00	€ 0,00	446	€ 446.000,00
03169	ING DIRECT N.V.	1.000	€ 262,59	€ 1.000,00	€ 737,41	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03239	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	170.864	€ 44.866,95	€ 114.000,00	€ 69.133,05	€ 0,00	114	€ 114.000,00
03069	INTESA SANPAOLO SPA	2.996.085	€ 786.737,44	€ 2.209.000,00	€ 1.422.262,56	€ 0,00	2.209	€ 2.209.000,00
03159	INTRA PRIVATE BANK S.P.A.	8.800	€ 2.310,79	€ 4.000,00	€ 1.689,21	€ 0,00	4	€ 4.000,00
03165	IW BANK S.P.A.	44.875	€ 11.783,70	€ 21.000,00	€ 9.216,30	€ 0,00	21	€ 21.000,00
03361	MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.	4.000	€ 1.050,35	€ 3.000,00	€ 1.949,65	€ 0,00	3	€ 3.000,00
16374	MILLENNIUM SIM SPA	4.000	€ 1.050,36	€ 2.000,00	€ 949,64	€ 0,00	2	€ 2.000,00
07601	POSTE ITALIANE SPA	54.962	€ 14.432,34	€ 39.000,00	€ 24.567,66	€ 0,00	39	€ 39.000,00
06060	TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA	24.354	€ 6.395,11	€ 15.000,00	€ 8.604,89	€ 0,00	15	€ 15.000,00
03083	UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.P.A.	33.501	€ 8.797,01	€ 29.000,00	€ 20.202,99	€ 0,00	29	€ 29.000,00
03127	UGF BANCA S.P.A	26.744	€ 7.022,70	€ 19.000,00	€ 11.977,30	€ 0,00	19	€ 19.000,00
03002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	642.888	€ 168.815,73	€ 365.000,00	€ 196.184,27	€ 0,00	365	€ 365.000,00
02008	UNICREDIT BANCA SPA	1.009.218	€ 265.010,12	€ 619.000,00	€ 353.989,88	€ 0,00	619	€ 619.000,00
03223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.	142.035	€ 37.296,90	€ 81.000,00	€ 43.703,10	€ 0,00	81	€ 81.000,00
05035	VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A.	75	€ 19,69	€ 1.000,00	€ 980,31	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05418	VENETO BANCA S.P.A.	52.277	€ 13.727,39	€ 31.000,00	€ 17.272,61	€ 0,00	31	€ 31.000,00

Obbligazioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00

Codice ABI	Denominazione Istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
03589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	4.777.313	€ 1.254.469,86	€ 1.195.000,00	€ 0,00	€ 413.000,00	782	€ 782.000,00
05256	B.P. DEL MEZZOGIORNO SPA (EX B.P. DI CROTONE)	177.700	€ 46.662,07	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	44	€ 44.000,00
05036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L.	51.000	€ 13.392,04	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	11	€ 11.000,00
03045	BANCA AKROS S.P.A.	1.516.000	€ 398.084,94	€ 394.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	389	€ 389.000,00
03258	BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.P.A.	86.000	€ 22.582,66	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	22	€ 22.000,00
03102	BANCA ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A.	6.699.099	€ 1.759.109,70	€ 1.718.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	1.692	€ 1.692.000,00
05040	BANCA ANTONIANA - POP. VENETA	1.581.800	€ 415.363,25	€ 398.000,00	€ 0,00	€ 0,00	398	€ 398.000,00
03049	BANCA ARDITI GALATI	153.100	€ 40.202,37	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	35	€ 35.000,00
06175	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	2.649.204	€ 695.651,87	€ 651.000,00	€ 0,00	€ 0,00	651	€ 651.000,00
03067	BANCA CARIME S.P.A.	709.603	€ 186.333,97	€ 172.000,00	€ 0,00	€ 0,00	172	€ 172.000,00
06245	BANCA CARIPE S.P.A.	40.000	€ 10.503,56	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
03084	BANCA CESARE PONTI	70.800	€ 18.591,30	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	17	€ 17.000,00
03059	BANCA CIS S.P.A.	157.982	€ 41.484,38	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	32	€ 32.000,00
06365	BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	491.000	€ 128.931,18	€ 123.000,00	€ 0,00	€ 0,00	123	€ 123.000,00
03124	BANCA DEL FUCINO	163.099	€ 42.828,03	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	35	€ 35.000,00
06915	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	93.200	€ 24.473,30	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	24	€ 24.000,00
03048	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	36.666.100	€ 9.628.114,61	€ 9.451.000,00	€ 0,00	€ 0,00	9.451	€ 9.451.000,00
05392	BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.	379.760	€ 99.720,83	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	94	€ 94.000,00
05748	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	2.225.900	€ 584.496,88	€ 571.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	557	€ 557.000,00
06055	BANCA DELLE MARCHE SPA	4.348.240	€ 1.141.800,04	€ 1.118.000,00	€ 0,00	€ 455.000,00	663	€ 663.000,00
08883	BANCA DI BOLOGNA	328.500	€ 86.260,50	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	83	€ 83.000,00
05484	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	2.096.500	€ 550.517,84	€ 546.000,00	€ 0,00	€ 262.000,00	284	€ 284.000,00
08637	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE S.C.R.L.	13.500	€ 3.544,95	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08407	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SCRL	54.000	€ 14.179,81	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08344	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	46.000	€ 12.079,10	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	11	€ 11.000,00
08425	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	20.400	€ 5.356,83	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08453	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCRL	14.000	€ 3.676,25	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08461	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCRL	20.500	€ 5.383,07	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08631	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCRL (UDINE)	8.200	€ 2.153,23	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.	3.044.660	€ 799.494,31	€ 738.000,00	€ 0,00	€ 0,00	738	€ 738.000,00
05142	BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO	311.100	€ 81.691,44	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	80	€ 80.000,00
05080	BANCA DI IMOLA SPA	701.100	€ 184.101,14	€ 178.000,00	€ 0,00	€ 0,00	178	€ 178.000,00
03204	BANCA DI LEGNANO S.P.A.	1.497.918	€ 393.336,78	€ 372.000,00	€ 0,00	€ 0,00	372	€ 372.000,00
05156	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI	434.100	€ 113.989,91	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 0,00	109	€ 109.000,00
06205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.	330.700	€ 86.838,19	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	83	€ 83.000,00
08309	BANCA DI ROMANO E S. CATERINA CREDITO COOPERATIVO (VI) SOC. COOP.	4.100	€ 1.076,61	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05676	BANCA DI SASSARI S.P.A.	5.000	€ 1.312,95	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03235	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	7.903	€ 2.075,24	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO	370.000	€ 97.157,94	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00	93	€ 93.000,00
03244	BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.	477.300	€ 125.333,73	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	122	€ 122.000,00
08931	BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.	597.400	€ 156.870,65	€ 151.000,00	€ 0,00	€ 0,00	151	€ 151.000,00
03183	BANCA ESPERIA S.P.A.	172.600	€ 45.322,87	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	44	€ 44.000,00
03253	BANCA FEDERICO DEL VECCHIO	26.600	€ 6.984,87	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
03296	BANCA FIDEURAM SPA	8.260.626	€ 2.169.149,59	€ 2.072.000,00	€ 0,00	€ 99.000,00	1.973	€ 1.973.000,00
03087	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	58.447	€ 15.347,53	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 12.000,00
03075	BANCA GENERALI S.P.A.	4.820.208	€ 1.265.733,73	€ 1.198.000,00	€ 0,00	€ 89.000,00	1.109	€ 1.109.000,00
03185	BANCA IFIGEST S.P.A.	39.200	€ 10.293,49	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
03043	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	14.496.556	€ 3.806.636,16	€ 3.746.000,00	€ 0,00	€ 382.000,00	3.364	€ 3.364.000,00
03279	BANCA KBL FUMAGALLI SOLDAN S.P.A.	420.600	€ 110.444,93	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 0,00	109	€ 109.000,00
03201	BANCA MB S.P.A.	1.767.000	€ 463.994,78	€ 458.000,00	€ 0,00	€ 0,00	458	€ 458.000,00
03062	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	1.560.734	€ 409.831,61	€ 392.000,00	€ 0,00	€ 0,00	392	€ 392.000,00
05787	BANCA MERIDIANA	84.800	€ 22.267,56	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20	€ 20.000,00

03229	BANCA MODENESE S.P.A.	73.500	€ 19.300,30	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	16	€ 16.000,00
01030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	23.976.009	€ 6.295.836,72	€ 5.937.000,00	€ 0,00	€ 344.000,00	5.593	€ 5.593.000,00
06930	BANCA MONTE PARMA SPA	185.000	€ 48.578,99	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	43	€ 43.000,00
01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	17.194.067	€ 4.514.973,22	€ 4.353.000,00	€ 0,00	€ 526.000,00	3.827	€ 3.827.000,00
05630	BANCA NETWORK INVESTIMENTI SPA	445.399	€ 116.956,88	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 0,00	111	€ 111.000,00
05132	BANCA NUOVA S.P.A.	1.357.700	€ 356.517,11	€ 351.000,00	€ 0,00	€ 0,00	351	€ 351.000,00
08429	BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C	48.500	€ 12.735,58	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
03332	BANCA PASSADORE & C.	1.761.100	€ 462.445,50	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 82.000,00	368	€ 368.000,00
03211	BANCA PATRIMONI SPA	1.503.800	€ 394.881,35	€ 372.000,00	€ 0,00	€ 0,00	372	€ 372.000,00
05048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	4.398.634	€ 1.155.032,97	€ 1.102.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.102	€ 1.102.000,00
05372	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	27.500	€ 7.221,20	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI	584.635	€ 153.518,73	€ 148.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	141	€ 141.000,00
05856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	46.900	€ 12.315,43	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 12.000,00
05387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	6.397.150	€ 1.679.821,29	€ 1.610.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1.608	€ 1.608.000,00
05029	BANCA POPOLARE DELL'ETNA SOCIETA' COOPERATIVA	54.000	€ 14.179,80	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
05390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	433.000	€ 113.701,04	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	104	€ 104.000,00
05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	1.618.757	€ 425.067,82	€ 408.000,00	€ 0,00	€ 0,00	408	€ 408.000,00
05414	BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.	15.000	€ 3.938,84	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
05424	BANCA POPOLARE DI BARI	684.900	€ 179.847,20	€ 172.000,00	€ 0,00	€ 0,00	172	€ 172.000,00
05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	5.946.523	€ 1.561.491,71	€ 1.457.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.457	€ 1.457.000,00
05228	BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.	449.218	€ 117.959,71	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	114	€ 114.000,00
05512	BANCA POPOLARE DI CREMONA	173.300	€ 45.506,69	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	43	€ 43.000,00
05296	BANCA POPOLARE DI FONDI	46.400	€ 12.184,13	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
05548	BANCA POPOLARE DI INTRA - SCARL	1.439.600	€ 378.023,15	€ 364.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	360	€ 360.000,00
05232	BANCA POPOLARE DI LAJATICO	59.000	€ 15.492,76	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	15	€ 15.000,00
05550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.	174.800	€ 45.900,57	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	42	€ 42.000,00
05164	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	4.231.341	€ 1.111.103,67	€ 1.068.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	1.043	€ 1.043.000,00
05572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	233.500	€ 61.314,54	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	58	€ 58.000,00
05584	BANCA POPOLARE DI MILANO	11.880.606	€ 3.119.716,59	€ 2.992.000,00	€ 0,00	€ 362.000,00	2.630	€ 2.630.000,00
05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.	7.482.025	€ 1.964.697,56	€ 1.913.000,00	€ 0,00	€ 94.000,00	1.819	€ 1.819.000,00
05385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	730.640	€ 191.858,04	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	185	€ 185.000,00
05640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	809.100	€ 212.460,75	€ 203.000,00	€ 0,00	€ 0,00	203	€ 203.000,00
05650	BANCA POPOLARE DI ROMA SPA	18.028	€ 4.733,96	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
05652	BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO	4.000	€ 1.050,36	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
05696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	3.191.667	€ 838.096,65	€ 795.000,00	€ 0,00	€ 0,00	795	€ 795.000,00
05704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	129.700	€ 34.057,81	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
05188	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.	3.097.140	€ 813.274,89	€ 774.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	750	€ 750.000,00
05728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P A.	8.055.308	€ 2.115.235,31	€ 2.061.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00	1.985	€ 1.985.000,00
05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	1.097.000	€ 288.060,16	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	270	€ 270.000,00
05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE	172.000	€ 45.165,32	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	44	€ 44.000,00
05792	BANCA POPOLARE VALCONCA	142.200	€ 37.340,15	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	35	€ 35.000,00
03025	BANCA PROFILO S.P.A.	11.088	€ 2.911,59	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03138	BANCA REALE S.P.A.	456.900	€ 119.976,91	€ 118.000,00	€ 0,00	€ 0,00	118	€ 118.000,00
06906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	2.357.799	€ 619.132,18	€ 589.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	561	€ 561.000,00
03174	BANCA SARA SPA	823.859	€ 216.336,33	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	210	€ 210.000,00
03064	BANCA SELLA NORD EST-BOVIO CALDERARI SPA	15.000	€ 3.938,85	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
03268	BANCA SELLA SPA	4.458.582	€ 1.170.774,68	€ 1.082.000,00	€ 0,00	€ 201.000,00	881	€ 881.000,00
05116	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	489.800	€ 128.616,10	€ 124.000,00	€ 0,00	€ 0,00	124	€ 124.000,00
03053	BANCAPERTA S.P.A.	190.000	€ 49.891,91	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	48	€ 48.000,00
03177	BANCASAI S.P.A.	897.000	€ 235.542,35	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	207	€ 207.000,00
03231	BANCO DESIO LAZIO S.P.A.	145.000	€ 38.075,41	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	37	€ 37.000,00
03194	BANCO DESIO TOSCANA SPA	687.700	€ 180.582,45	€ 176.000,00	€ 0,00	€ 0,00	176	€ 176.000,00
03327	BANCO DESIO VENETO SPA	827.000	€ 217.161,15	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 0,00	205	€ 205.000,00
03500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.	5.663.450	€ 1.487.159,80	€ 1.404.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	1.392	€ 1.392.000,00

03425	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO	820.700	€ 215.506,78	€ 209.000,00	€ 0,00	€ 0,00	209	€ 209.000,00
03440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	21.873.200	€ 5.743.661,85	€ 5.684.000,00	€ 0,00	€ 3.765.000,00	1.919	€ 1.919.000,00
01010	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	7.062.891	€ 1.854.637,60	€ 1.767.000,00	€ 0,00	€ 59.000,00	1.708	€ 1.708.000,00
05526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	848.900	€ 222.911,83	€ 208.000,00	€ 0,00	€ 0,00	208	€ 208.000,00
01015	BANCO DI SARDEGNA SPA	273.908	€ 71.925,24	€ 59.000,00	€ 0,00	€ 0,00	59	€ 59.000,00
01020	BANCO DI SICILIA SPA	1.608.800	€ 422.453,27	€ 383.000,00	€ 0,00	€ 0,00	383	€ 383.000,00
03149	BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A.	2.756.300	€ 723.774,07	€ 690.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	685	€ 685.000,00
05034	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	21.600	€ 5.671,92	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
03203	BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V.	1.353.600	€ 355.440,47	€ 352.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	348	€ 348.000,00
03051	BARCLAYS BANK PLC	229.800	€ 60.342,96	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	55	€ 55.000,00
06090	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.	781.800	€ 205.292,11	€ 187.000,00	€ 0,00	€ 0,00	187	€ 187.000,00
03479	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	5.519.846	€ 1.449.450,83	€ 1.436.000,00	€ 0,00	€ 211.000,00	1.225	€ 1.225.000,00
16366	BRUNETTA D'USSEAUX & C. SIM SPA	20.000	€ 5.251,78	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
16021	CAMPISI & C. SIM S.P.A.	28.800	€ 7.562,56	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06050	CARICHIETI - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA	45.332	€ 11.903,69	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	11	€ 11.000,00
06145	CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA	78.900	€ 20.718,28	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	18	€ 18.000,00
06195	CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA	278.200	€ 73.052,26	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	72	€ 72.000,00
06020	CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	2.715.100	€ 712.955,45	€ 684.000,00	€ 0,00	€ 0,00	684	€ 684.000,00
06040	CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA	66.000	€ 17.330,87	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	16	€ 16.000,00
03493	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE	20.000	€ 5.251,78	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
06010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA	1.841.100	€ 483.452,61	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	434	€ 434.000,00
06340	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	3.944.764	€ 1.035.851,60	€ 1.016.000,00	€ 0,00	€ 442.000,00	574	€ 574.000,00
06225	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.	2.662.650	€ 699.182,67	€ 647.000,00	€ 0,00	€ 0,00	647	€ 647.000,00
06065	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A.	109.900	€ 28.858,54	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	27	€ 27.000,00
06030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	151.600	€ 39.808,52	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	37	€ 37.000,00
06075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	201.818	€ 52.995,18	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	49	€ 49.000,00
06080	CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	101.400	€ 26.626,54	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	24	€ 24.000,00
06085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	777.600	€ 204.189,20	€ 196.000,00	€ 0,00	€ 0,00	196	€ 196.000,00
06045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	218.700	€ 57.428,22	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	53	€ 53.000,00
06110	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA	1.003.600	€ 263.534,35	€ 261.000,00	€ 0,00	€ 0,00	261	€ 261.000,00
06115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	2.022.200	€ 531.007,50	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 231.000,00	294	€ 294.000,00
06120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA	706.160	€ 185.429,90	€ 176.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	172	€ 172.000,00
06125	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	27.000	€ 7.089,90	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
06130	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	81.200	€ 21.322,23	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	19	€ 19.000,00
06140	CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	550.300	€ 144.502,72	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	137	€ 137.000,00
06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	1.236.100	€ 324.586,28	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	310	€ 310.000,00
06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A	3.736.500	€ 981.163,76	€ 967.000,00	€ 0,00	€ 477.000,00	490	€ 490.000,00
06160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	1.368.912	€ 359.461,27	€ 343.000,00	€ 0,00	€ 34.000,00	309	€ 309.000,00
06165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	68.857	€ 18.081,10	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	15	€ 15.000,00
06170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA	75.000	€ 19.694,19	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	19	€ 19.000,00
06200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A	2.171.550	€ 570.225,18	€ 546.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00	480	€ 480.000,00
06220	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	27.057	€ 7.104,87	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	6.890.039	€ 1.809.248,73	€ 1.710.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.710	€ 1.710.000,00
06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	198.900	€ 52.228,96	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	48	€ 48.000,00
06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	420.600	€ 110.444,92	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	103	€ 103.000,00
06280	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA	140.318	€ 36.845,96	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	33	€ 33.000,00
06285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA	794.118	€ 208.526,68	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	152	€ 152.000,00
06295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA	277.600	€ 72.894,72	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 0,00	69	€ 69.000,00
06300	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA	298.600	€ 78.409,10	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	73	€ 73.000,00
06310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	291.300	€ 76.492,19	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	72	€ 72.000,00
06315	CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO SPA	24.200	€ 6.354,66	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
06380	CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	55.400	€ 14.547,43	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
06345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA	786.918	€ 206.636,04	€ 191.000,00	€ 0,00	€ 0,00	191	€ 191.000,00
06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	83.800	€ 22.004,95	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20	€ 20.000,00

06385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	3.146.457	€ 826.225,09	€ 790.000,00	€ 0,00	€ 0,00	790	€ 790.000,00
03488	CASSA LOMBARDA	110.600	€ 29.042,33	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	27	€ 27.000,00
08998	CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOC. COOP. A R.L.	5.000	€ 1.312,95	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08115	CASSA RAIFFEISEN DI LANA S.C. RAIFFEISENKASSE LANA GEN.D.OB.	24.200	€ 6.354,65	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08016	CASSA RURALE ALTO GARDA B.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA	54.000	€ 14.179,81	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08011	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA -BCC - SOC.COOP.PER AZIONI A R.L.	110.000	€ 28.884,79	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
08013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C. S.C.P.A.R.L.	6.000	€ 1.575,53	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08055	CASSA RURALE DI CASTELLO TESINO BCC	10.000	€ 2.625,89	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
08184	CASSA RURALE DI FIEMME B.C.C. S.COOP.	22.000	€ 5.776,96	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 5.000,00
08123	CASSA RURALE DI LIZZANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L.	341.200	€ 89.595,37	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	84	€ 84.000,00
08178	CASSA RURALE DI PERGINE VALSUGANA	179.900	€ 47.239,76	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	46	€ 46.000,00
08179	CASSA RURALE DI PINZOLO	19.000	€ 4.989,19	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 4.000,00
08042	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES SCRL BCC	15.000	€ 3.938,84	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00
08210	CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	73.400	€ 19.274,04	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	18	€ 18.000,00
08304	CASSA RURALE DI TRENTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	137.100	€ 36.000,96	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	35	€ 35.000,00
08088	CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA-FIAVE'- B.C.C.	25.000	€ 6.564,73	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08393	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO	25.500	€ 6.696,02	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	6	€ 6.000,00
08430	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL	169.300	€ 44.456,33	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	40	€ 40.000,00
08078	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C.	54.400	€ 14.284,84	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08120	CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA B.C.C.	31.457	€ 8.260,26	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 7.000,00
08200	CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA B.C.C. SOC. COOP.	6.000	€ 1.575,53	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08316	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO B.C.C. S.C.P.A.R.L.	54.000	€ 14.179,81	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
08279	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI B.C.C.	10.800	€ 2.835,96	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
16022	CENTROSIM S.P.A.	95.000	€ 24.945,96	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	24	€ 24.000,00
08481	CEREABANCA 1897 - CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI A RESPO. LIMITATA	55.500	€ 14.573,69	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	14	€ 14.000,00
03566	CITIBANK N.A.	380.823	€ 99.999,93	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	99	€ 99.000,00
16386	CLASSICA SIM SPA	3.565.800	€ 936.339,87	€ 922.000,00	€ 0,00	€ 0,00	922	€ 922.000,00
03089	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	3.625.504	€ 952.017,50	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	917	€ 917.000,00
03512	CREDITO ARTIGIANO	1.618.553	€ 425.014,20	€ 407.000,00	€ 0,00	€ 0,00	407	€ 407.000,00
03336	CREDITO BERGAMASCO	5.877.460	€ 1.543.356,34	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.500	€ 1.500.000,00
03032	CREDITO EMILIANO SPA	11.200.310	€ 2.941.078,38	€ 2.812.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2.808	€ 2.808.000,00
05010	CREDITO PIEMONTESE	13.200	€ 3.466,17	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 2.000,00
03019	CREDITO SICILIANO S.P.A.	51.000	€ 13.392,06	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10	€ 10.000,00
05216	CREDITO VALTELLINESE	490.490	€ 128.797,28	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	120	€ 120.000,00
03104	DEUTSCHE BANK SPA	4.563.001	€ 1.198.194,00	€ 1.136.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.136	€ 1.136.000,00
16326	DIRECTA SIM SPA	303.600	€ 79.722,03	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	75	€ 75.000,00
16319.6	ERSEL SIM S.P.A.	15.819.979	€ 4.154.152,53	€ 4.096.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	4.077	€ 4.077.000,00
16318	EUNICE SIM	113.600	€ 29.830,14	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	24	€ 24.000,00
12934	EUROCLEAR BANK	12.803.823	€ 3.362.143,08	€ 3.355.000,00	€ 0,00	€ 2.685.000,00	670	€ 670.000,00
63015	FINECOBANK SPA	36.429.363	€ 9.565.950,53	€ 9.131.000,00	€ 0,00	€ 201.000,00	8.930	€ 8.930.000,00
03126	GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A	1.813.700	€ 476.257,69	€ 468.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00	426	€ 426.000,00
03011	HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A.	395.000	€ 103.722,65	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	99	€ 99.000,00
08000	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	21.632.674	€ 5.680.502,45	€ 5.469.000,00	€ 0,00	€ 301.000,00	5.168	€ 5.168.000,00
03239	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	17.999.512	€ 4.726.473,92	€ 4.589.000,00	€ 0,00	€ 613.000,00	3.976	€ 3.976.000,00
03069	INTESA SANPAOLO SPA	75.722.847	€ 19.883.987,99	€ 18.923.000,00	€ 0,00	€ 769.000,00	18.154	€ 18.154.000,00
03159	INTRA PRIVATE BANK S.P.A.	242.200	€ 63.599,05	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	61	€ 61.000,00
03017	INVEST BANCA S.P.A.	86.400	€ 22.687,68	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	21	€ 21.000,00
05000	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE	131.300	€ 34.477,92	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	33	€ 33.000,00
03165	IW BANK S.P.A.	11.776.975	€ 3.092.504,13	€ 2.997.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00	2.727	€ 2.727.000,00
03361	MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.	3.972.349	€ 1.043.095,18	€ 1.026.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	1.004	€ 1.004.000,00
16374	MILLENNIUM SIM SPA	6.300	€ 1.654,31	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
15086	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRP.A.	135.000	€ 35.449,52	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	35	€ 35.000,00
07601	POSTE ITALIANE SPA	493.643	€ 129.625,33	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	107	€ 107.000,00
16397	SHINE SIM	12.000	€ 3.151,07	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 3.000,00

03307	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE	1.210.835	€ 317.951,94	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	313	€ 313.000,00
16376	STUDIO GAFFINO SIM SPA	756.400	€ 198.622,32	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	195	€ 195.000,00
06060	TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA	120.000	€ 31.510,70	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00	28	€ 28.000,00
16251	TWICE SIM SPA	283.750	€ 74.509,63	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	73	€ 73.000,00
03083	UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.P.A.	863.057	€ 226.629,33	€ 208.000,00	€ 0,00	€ 0,00	208	€ 208.000,00
03041	UBS (ITALIA) S.P.A.	469.098	€ 123.179,99	€ 119.000,00	€ 0,00	€ 0,00	119	€ 119.000,00
03127	UGF BANCA S.P.A	2.757.775	€ 724.161,38	€ 711.000,00	€ 0,00	€ 517.000,00	194	€ 194.000,00
03002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	14.313.863	€ 3.758.663,41	€ 3.463.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	3.442	€ 3.442.000,00
02008	UNICREDIT BANCA SPA	9.099.101	€ 2.389.324,44	€ 2.155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2.155	€ 2.155.000,00
03223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.	20.562.388	€ 5.399.457,06	€ 5.228.000,00	€ 0,00	€ 52.000,00	5.176	€ 5.176.000,00
03111	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.	540.400	€ 141.903,10	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00	100	€ 100.000,00
05418	VENETO BANCA S.P.A.	1.345.700	€ 353.366,06	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	320	€ 320.000,00

10A14610

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Federica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Moraru Federica, nata il 29 maggio 1982 a Brasov, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Moraru è in possesso del titolo accademico triennale ottenuto in data 19 dicembre 2005 in Italia presso l'Università degli studi di Pisa, e della laurea specialistica conseguita il 14 ottobre 2008 presso la stessa Università italiana;

Considerato che la medesima risulta avere ottenuto il provvedimento di omologa dei titoli accademici conseguito in Italia a quello analogo romeno;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento del tirocinio biennale, come previsto dall'ordinamento romeno;

Considerato che ha documentato di avere superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato nel febbraio 2010 presso il Consiglio del Foro degli avvocati di Brasov;

Considerato che ha dimostrato di essere iscritta al «Tabloul avocatilor definitivi ai Baroului»di Brasov (Romania);

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie nonè riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Romania e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Avocat» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (Regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita, in altro Paese dell'Unione europea, una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che nel caso specifico sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa limitata alla sola prova orale;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Moraru Federica,nata il 29 maggio 1982 a Brasov, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-

vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14123

DECRETO 12 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciu Ohaci Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Baciu Ohaci Ancuta, nata il 28 ottobre 1984 a Brasov (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale romeno di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione B, e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Asistenta sociala» conseguito nel luglio 2007 presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov;

Considerato altresì che risulta essere iscritta al «CNAS - Colegiul National al Asistentilor Sociali» in Romania dal nel dicembre 2009;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B dell'albo;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non si ritiene necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Baciu Ohaci Ancuta, nata il 28 ottobre 1984 a Brasov (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale romeno di «Asistenta sociala» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 12 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14122

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Markus Willeit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Markus Willeit nato a Zweibrücken (Germania) il giorno 28 giugno 1966, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Haut - und Geschlechtskrankheiten» rilasciato in data 13 agosto 2002 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di dermatologia e venerologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Haut - und Geschlechtskrankheiten» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 13 agosto 2002 al sig. Markus Willeit, nato a Zweibrücken (Germania) il giorno 28 giugno 1966, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia.

Art. 2.

Il sig. Markus Willeit già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13822

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Alexandru Ionel Costea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto, l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexandru Ionel Costea nato a Brăila (Romania) il giorno 3 ottobre 1972, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic în profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 30 gennaio 1998 con il n. 333/30 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic în profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania – in data 30 gennaio 1998 con il n. 333/30 al sig. Alexandru Ionel Costea, nato a Brăila (Romania) il giorno 03 ottobre 1972, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Alexandru Ionel Costea è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13823

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Luis Vallejo Garcia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'art.colo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jose Luis Vallejo Garcia nato a Madrid (Spagna) il giorno 2 settembre 1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciado en Medicina» rilasciato in data 4 agosto 2005 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 25 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jose Luis Vallejo Garcia ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Médico Especialista en Oftalmología» rilasciato in data 6 ottobre 2010 dal Ministerio de Educación - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Licenciado en Medicina» rilasciato in data 4/ agosto 2005 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al sig. Jose Luis Vallejo Garcia, nato a Madrid (Spagna) il giorno 2 settembre 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jose Luis Vallejo Garcia è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Médico Especialista en Oftalmología» rilasciato dal Ministerio de Educación - Spagna - in data 6 ottobre 2010 al sig. Jose Luis Vallejo Garcia, nato a Madrid (Spagna) il giorno 2 settembre 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il sig. Jose Luis Vallejo Garcia, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13824

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Nicolae Sorin Jurca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Nicolae Sorin Jurca nato a Arad (Romania) il giorno 5 giugno 1973, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licentă de Doctor-medic veterinar» rilasciato in data 10 marzo 1999 con il n. 717/145 dalla Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Banatului Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licentă de Doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului Tirnisoara - Romania - in data 10 marzo 1999 con il n. 717/145 al sig. Nicolae Sorin Jurca, nato a Arad (Romania) il giorno 5 giugno 1973, di cittadinanza romena, e riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Nicolae Sorin Jurca e autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13825

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Jean-Jérôme Guex, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/ CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jean-Jérôme Guex nato a Aire-sur-L'Adore (Francia) il giorno 7 settembre 1952, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato in data 20 febbraio 1981 dalla Université de Nice - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université de Nice - Francia – in data 20 febbraio 1981 al Sig. Jean-Jérôme Guex, nato a Aire-sur-L'Adore (Francia) il giorno 7 settembre , di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jean-Jérôme Guex è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorial-

mente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13826

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kacprzyk Helena Kazimiera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Kacprzyk Helena Kazimiera, nata a Skarzysko-Kamienna (Polonia) il 23 febbraio 1974, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielegniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso il liceo medico presso l'Unità delle scuole mediche di Radom nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni allora in vigore contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Vista la nota prot. DGRUPS.IV/9116-P/I.5.i.j.3/2 in data 22 marzo 2007, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dai sopra citati decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE e del parere espresso dalla Conferenza dei servizi in data 6 ottobre 2005 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a sua scelta, in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi, pari a 38 crediti formativi universitari (1140 *ore)*, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia – immunoematologia – igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota in data 19 aprile 2007 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Viste le note del 18 giugno 2008, 18 dicembre 2009 e 1° giugno 2010 con le quali la ASL TO 3 – S. S. Servizio infermieristico tecnico riabilitativo ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso l'Ospedale Agnelli di Pinerolo (Torino);

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka dyplomowana» conseguito in Polonia presso il liceo medico presso l'Unità delle scuole mediche di Radom nell'anno 1994 dalla signora Kacprzyk Helena Kazimiera, nata a Skarzysko-Kamienna (Polonia) il 23 febbraio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Kacprzyk Helena Kazimiera è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13818

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Koza Monika Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Koza Monika, nata a Świdnica (Polonia) il 23 settembre 1982, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "licencjat pielęgniarstwa" conseguito in Polonia presso l'Accademia di medicina "Piastów Śląskich" di Wroclaw nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo e sulla carta di identità n. ABE929801 rilasciata dalla Repubblica di Polonia in data 14 maggio 2002 la richiedente è denominata Koza Monika Jolanta;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 30 marzo 2010 e relativa traduzione che certifica che «l'infermiera è titolare del diploma che ai sensi dell'art. 23 comma 6 certifica le qualifiche che comprovano che l'infermiera ha compiuto positivamente l'istruzione conforme all'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed è considerato in Repubblica polacca un equivalente delle qualifiche i cui titoli sono elencati in allegato V punto 5.2.2. di questa Direttiva. »;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di medicina "Piastów Śląskich" di Wroclaw nell'anno 2006 dalla signora Koza Monika Jolanta, nata a Świdnica (Polonia) il 23 settembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere

Art. 2.

La signora Koza Monika Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13819

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martín García Susana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Martín García Susana, nata a Granada (Spagna) il 17 novembre 1988, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Granada» con sede a Granada nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 6 agosto 2010 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'Allegato V punto 5.2.2. della Direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima Direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Granada» con sede a Granada nell'anno 2009, dalla signora Martín García Susana, nata a Granada (Spagna) il 17 novembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Martín García Susana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13820

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotariu Gabriela Maxim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rotariu Gabriela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione «Vasile Alecsandri» di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione «Vasile Alecsandri» di Iasi nell'anno 1997 dalla sig.ra Rotariu Gabriela, nata a Botosani (Romania) il 26 agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rotariu Gabriela, coniugata Maxim, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13821

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Risnoveanu Sarateanu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Risnoveanu Ana Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Buzau nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Sarateanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Buzau nell'anno 2000 dalla sig.ra Sarateanu Ana Maria, nata a Rimnicu-Sarat (Romania) il 14 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Risnoveanu Ana Maria, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14125

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreescu Udrea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andreescu Mihaela nata a Anina (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università «Ovidius» di Constanta nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il titolo con il cognome da nubile Udrea;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 21 luglio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università «Ovidius» di Constanta nell'anno 2009, dalla sig.ra Udrea Mihaela nata a Anina (Romania) il 6 ottobre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Udrea Mihaela coniugata Andreescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14126

DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Perez Aguilar Victoria Lisette, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perez Aguilar Victoria Lisette ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2004 presso la Universidad Nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Perez Aguilar Victoria Lisette, nata a La Libertad (Perù) il giorno 22/09/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Perez Aguilar Victoria Lisette è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14121

DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aliaga Quispe Vilma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aliaga Quispe Vilma ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1999 presso la «Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez de Juliaca» di Juliaca (Perù) dalla sig.ra Aliaga Quispe Vilma, nata a Puno (Perù) il giorno 27 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Aliaga Quispe Vilma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14124

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2010.

Applicabilità dei piani di controllo e dei prospetti tariffari dei vini a denominazione di origine approvati ai sensi del decreto 29 marzo 2007, secondo le disposizioni di cui al decreto 17 luglio 2008, a seguito di modifiche ai relativi disciplinari di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visti i provvedimenti ministeriali con i quali, nel corso dell'anno 2010, sono stati modificati i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine;

Considerato che, nell'ambito della rinnovata procedura di autorizzazione, risulta propedeutico al conferimento dell'autorizzazione alle strutture di controllo il parere del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il quale, ad oggi, non risulta costituito;

Considerata, tuttavia, la necessità di stabilire una disciplina transitoria che possa garantire, senza soluzione di continuità, un sistema di controllo per i vini a denominazione di origine controllata ed a denominazione di origine controllata e garantita nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dell'emanazione dei successivi decreti dirigenziali di conferimento dell'incarico alle strutture di controllo per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 a carico delle filiere vitivinicole DOC e DOCG, per i vini, i cui disciplinari di produzione sono stati modificati nel corso dell'anno 2010, le strutture di controllo, autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto, si avvalgono del piano dei controlli e del prospetto tariffario precedentemente approvati per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di certificazione e controllo delle filiere vitivinicole, le modifiche apportate ai disciplinari di produzione si intendono acquisite nel relativo piano di controllo precedentemente approvato.

Art. 2.

1. Le strutture di controllo autorizzate garantiscono, senza soluzione di continuità, la certificazione ed il controllo dei vini a denominazione di origine, fermi restando gli obblighi e le responsabilità previsti dal precedente decreto dirigenziale di conferimento dell'autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'ispettore generale capo: SERINO

10A14119

DECRETO 5 novembre 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verbano Cusio Ossola, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Valli Ossolane».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 4670/DB 1105 del 19 febbraio 2010 presentata dalla Regione Piemonte con la quale ha comunicato, tenuto conto del parere favorevole espresso dal tavolo di filiera, l'individuazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbano Cusio Ossola quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Valli Ossolane»;

Vista la nota prot. n. 23694/DB 1105 del 6 settembre 2010 inoltrata dalla competente Regione Piemonte, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbano Cusio Ossola per la denominazione di origine controllata «Valli Ossolane»;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbano Cusio Ossola;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, con sede in Baveno (VB), Villa Fedora - Strada Statale del Sempione n. 4 è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Valli Ossolane» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto mini-

steriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto ed in considerazione delle attività svolte dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Piemonte gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Piemonte.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A14120

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 ottobre 2010.

Aggiornamento delle reti di trasporto regionale di gas naturale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti é effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008. Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che l'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferite alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 2010 della società di trasporto SnamReteGas S.p.A. con la quale é stata tra-

smessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete dì nuova realizzazione riportati in allegato 1;

Vista l'istanza in data in data 31 gennaio 2010, della società di trasporto S.G.I. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2;

Vista l'istanza della società di trasporto Consorzio Media Valtellina. in data 29 gennaio 2010, con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 3;

Vista l'istanza in data 21 gennaio 2010 della società di trasporto Retragas S.r.l.., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4;

Vista l'istanza in data 22 gennaio 2010 della società di trasporto NetEnergy Service S.r.l. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 5;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 2009 della società di trasporto Metan Alpi Energia S.r.l. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di riclassificare come rete di distribuzione alcuni tratti di rete;

Vista l'istanza in data 25 gennaio 2010 della società di trasporto Gas Plus S.r.l. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 6;

Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alle richiesta di classificazione come reti regionali di trasporto sopra citate delle società SnamReteGas S.p.A., S.G.I. S.p.A.; Consorzio Media Valtellina, Retragas S.r.l, Netenergy service S.r.l: e Gas Plus S.r.l., mentre non é stato ritenuto possibile accogliere la richiesta della società Metan Alpi energia S.r.l. di riclassificare come rete di distribuzione i tratti di gasdotto richiesti in quanto non previsto dalla norme vigenti,

Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelli previsti all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005:

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete Regionale dei gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 maggio 2009, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, aventi stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2009.

2. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° gennaio 2011, comprensivo dei tratti di rete di cui al comma 1, ed é riportato nei seguenti Allegati:

gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;

gasdotti della società Società Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B;

gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;

gasdotti della società Retragas S.r.l. nell'allegato D;

gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;

gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F;

gasdotti della società Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G;

gasdotti della società Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H;

gasdotti della società ltalcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I.

Art. 2.

Aggiornamento dei dati relativi alla Rete di Trasporto Regionale

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 30 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno.

2. Il Ministero entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede a richiedere il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale L'aggiornamento della Rete di Trasporto regionale di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui é presentata. l'istanza.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 novembre 2010.

Revoca di confezioni già sospese a seguito di annullamento dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi, in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Vista la determinazione AIFA del 21 dicembre 2009, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Marisa Delbò, la direzione dell'Ufficio Qualità dei Prodotti dell'Area 3 «Vigilanza Post Marketing» con decorrenza 7 gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni - recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, gli articoli 38, 153, comma 1 e 158, comma 1;

Viste le linee guida «Sunset Clause» pubblicate a cura dell'AIFA in data 2 aprile 2009;

Vista la determinazione AIFA del 9 giugno 2010, «Annullamento di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio», a firma della dott.ssa Marisa Delbò, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2010, che ha disposto l'annullamento, con decorrenza 18 giugno 2010, dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio adottati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2006, per i quali non è stata disposta la revoca della sospensione su richiesta delle aziende interessate;

Considerato che le autorizzazioni all'immissione in commercio di cui ai provvedimenti di sospensione in questione sono riattivate di diritto, salva la facoltà per le aziende interessate di presentare un'istanza di rinuncia dell'autorizzazione alla immissione in commercio entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della determinazione sopra citata ovvero a decorrere dal 18 giugno u.s.;

Considerato che la riattivazione delle autorizzazioni di cui all'art. 1 comporta, per il titolare, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 34 e 35 del citato decreto legislativo n. 219/2006 e successive integrazioni e modifiche;

Viste le istanze presentate all'Ufficio qualità dei prodotti corredate, per i medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento, della comunicazione al Reference Member State, riguardanti l'intenzione di rinunciare alla commercializzazione in Italia di medicinali le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state riattivate di diritto;

Determina:

Art. 1.

Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle confezioni sospese prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per le quali i relativi titolari hanno presentato, all'Ufficio qualità dei prodotti, istanza di rinuncia entro il termine perentorio dei tre mesi successivi all'entrata in vigore della determina 9 giugno 2010, ovvero entro il 18 settembre 2010.

Art. 2.

L'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente determinazione, reca l'elenco delle AIC revocate dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 3.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato *A*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 10 novembre 2010

Il dirigente: DELBÒ

ALLEGATO A

Determina 9 giugno 2010 - "Annullamento dei provvedimenti di sospensione adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 219/2010" - Elenco delle confezioni per le quali i titolari di AIC hanno presentato istanza di rinuncia

CODICE FARMACO	CODICE CONFEZ.	DENOMINAZ.	DESCRIZIONE CONFEZIONE	STATO AMMINISTRATIVO
034821	013	ACETILCISTEINA EG	"200 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI	**Revocata**
033512	029	ACIDO URSODESOSSICOLICO	"150 MG CAPSULE" 20 CAPSULE	**Revocata**
019971	074	ACTIGRIP GOLA	“100MG/100ML COLLUTTORIO” 1 FLACONE 100 ML	**Revocata**
019971	100	ACTIGRIP GOLA	“15 MG/ML COLLUTTORIO” 12 BUSTINE 15ml	**Revocata**
020875	098	ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO	“GOCCE ORALI 2%” 15 ML	**Revocata**
020875	136	ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO	“15 MG/5ML SCIROPPO” FLACONE 200ML	**Revocata**
020875	148	ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO	“MENTA” 24 COMPRESSE	**Revocata**
020918	076	ACTIGRIP TOSSE FLUIDIFICANTE	“15 MG/ML +50 MG/5 ML SCIROPPO” FLACONE 120 ML	**Revocata**
020918	090	ACTIGRIP TOSSE FLUIDIFICANTE	“15 MG/ML +50 MG/5 ML SCIROPPO” FLACONE 200 ML	**Revocata**

020918	102	ACTIGRIP TOSSE FLUIDIFICANTE	“ADULTI 45 MG+200MGSUPPOSTE” 10 SUPPOSTE	**Revocata**
020875	148	ACTIRIBEX TOSSE	“MENTA” 24 COMPRESSE	**Revocata**
020875	098	ACTIRIBEX TOSSE	2% GOCCE ORALI, SOLUZIONE”, FLACONE 15 ML	**Revocata**
034687	018	ALTACLOR	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE	**Revocata**
034687	020	ALTACLOR	"250 MG/5 ML GRANUKLATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	**Revocata**
029487	028	AMOXICILLINA EG	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE	**Revocata**
029488	020	AMOXICILLINA RATIOPHARM	12 CAPSULE 500 MG	**Revocata**
034614	040	AMOXICILLINA TEVA	"5% GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 100 ML	**Revocata**
034614	014	AMOXICILLINA TEVA	"500 MG CAPSULE" 12 CAPSULE	**Revocata**
024022	182	ARTROSILENE	"80 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE	**Revocata**
024022	156	ARTROSILENE	30 BUSTINE 80 MG	**Revocata**
027633	015	AXIL	“400 MG COMPRESSE” 10 COMPRESSE	**Revocata**
027633	078	AXIL	“200 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 FIALE DA 3 ML	**Revocata**
035228	016	AXIMAD	“2 G/10ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO” 1 FLASCONCINO POLVERE +1 FIALA SOLVENTE 10 ML	**Revocata**

035228	030	AXIMAD	“1 G/4ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO” 1 FLASCONCINO POLVERE +1 FIALA SOLVENTE 4 ML	**Revocata**
034296	018	BACAMPICILLINA	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	**Revocata**
034296	020	BACAMPICILLINA	"800 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	**Revocata**
033261	037	BENZIDAMINA	"0,1% COLLUTORIO" FLACONE 120 ML	**Revocata**
033261	013	BENZIDAMINA	"0,1% SOLUZIONE VAGINALE" 5 FLACONI 140 ML CON CANNULA	**Revocata**
033261	025	BENZIDAMINA	"500 MG POLVERE PER SOLUZIONE VAGINALE" 10 BUSTINE	**Revocata**
024464	048	BIOMAG	50 COMPRESSE 400 MG	**Revocata**
024464	036	BIOMAG	50 COMPRESSE 200 MG	**Revocata**
025573	092	BROXOL	"0,75% SOLUZIONE DA NEBULIZZARE IN CONTENITORE MONODOSE" 15 CONTENITORI MONODOSE DA 40 ML	**Revocata**
034287	019	CEFACLOR DOC GENERICI	"250 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE	**Revocata**
034287	033	CEFACLOR DOC GENERICI	"125 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	**Revocata**
023853	029	CEFAZOLINA TEVA	"500 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO DI POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML	**Revocata**
035012	032	CEFONICID DOC GENERICI	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONCINO + 1 FIALA 2,5 ML	**Revocata**
035012	018	CEFONICID DOC GENERICI	"500 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA 2 ML	**Revocata**

033051	020	CEFONICID TEVA	**"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 SIRINGA PRERIEMPITA + 1 FAZZOLETTINO DISINFETTANTE**	**Revocata**
035374	053	CEFOTAXIMA TEVA	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	**Revocata**
035374	026	CEFOTAXIMA TEVA	"2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	**Revocata**
034447	033	CELLUVISC	"1% COLLIRIO" 4 FLACONI MONODOSE 0,4 ML	**Revocata**
034447	060	CELLUVISC	"0,5% COLLIRIO" 4 FLACONI MONODOSE DA 0,4 ML	**Revocata**
034447	058	CELLUVISC	"0,5% COLLIRIO" 10 FLACONI MONODOSE DA 0,4 ML	**Revocata**
034447	021	CELLUVISC	"1% COLLIRIO" 10 FLACONI MONODOSE 0,4 ML	**Revocata**
024481	018	CEPHOS	8 CAPSULE 500 MG	**Revocata**
025755	099	CITICOLINA EUROGENERICI	"500 MG/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE DA 4 ML	**Revocata**
024085	019	CITILAT	"10 MG CAPSULE" 50 CAPSULE	**Revocata**
034906	026	CLODRONATO TEVA	"100 MG/3,3 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE INIETTABILE " 12 FIALE 3,3 ML	**Revocata**
034906	038	CLODRONATO TEVA	"300 MG/10 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE " 6 FIALE 10 ML	**Revocata**
032148	025	DACRIOGEL	"0,3% GEL OFTALMICO" TUBO DA 5 G	**Revocata**
032148	013	DACRIOGEL	"0,3% GEL OFTALMICO" TUBO DA 3,5 G	**Revocata**

032147	035	DACRIOSOL	COLLIRIO 24 FIALE MONOD. 0,6 ML	**Revocata**
032147	023	DACRIOSOL	COLLIRIO FLAC CONTAGOCCE 15 ML	**Revocata**
033203	011	DAVEDAX	20 COMPRESSE 2 MG	**Revocata**
033203	023	DAVEDAX	60 COMPRESSE 2 MG	**Revocata**
028943	037	DEALGIC	5 FIALE 75 MG 3 ML	**Revocata**
028943	049	DEALGIC	TUBO 50 G GEL 1%	**Revocata**
033192	030	DILTIAZEM TEVA	"180 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 24 CAPSULE	**Revocata**
033192	016	DILTIAZEM TEVA	"90 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 CAPSULE	**Revocata**
035122	023	DITROST	"1000 MG + 880 U.I. GRANULATO EFFERVESCENTE" 46 BUSTINE	**Revocata**
034925	014	DOLGOSIN	"100 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 6 CAPSULE	**Revocata**
034925	026	DOLGOSIN	"100 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 56 CAPSULE	**Revocata**
034925	038	DOLGOSIN	"200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 3 CAPSULE	**Revocata**
027429	176	ECAFAST	" 12.500 U.I./0,5ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE+10 SIRINGHE PER INIEZIONE DA 1ML	**Revocata**
027429	164	ECAFAST	"5.000U.I./0,2ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE+ 10 SIRINGHE PER INIEZIONE DA 1ML	**Revocata**

027429	188	ECAFAST	"20.000 U.I./0,8ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE+10 SIRINGHE PER INIEZIONE DA 1 ML	**Revocata**
032135	016	ERYACINE	“2% GEL” TUBO 30G GEL 2% USO TOPICO DERMATOLOGICO	**Revocata**
034393	013	EUKETOS	"100 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 6 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
034393	025	EUKETOS	“100 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 56 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
034393	037	EUKETOS	"200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 3 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
027066	087	ENANTONE DIE	"DIE 1 MG/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 1 FLACONE DA 8 DOSI + 8 SIRINGHE MONOUSO	**Revocata**
027066	101	ENANTONE DIE	"DIE 1 MG/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 1 FLACONE DA 20 DOSI + 20 SIRINGHE MONOUSO	**Revocata**
033986	035	EPARINA CALCICA	"20000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	**Revocata**
033986	011	EPARINA CALCICA	"5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	**Revocata**
033986	050	EPARINA CALCICA	"12500 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE	**Revocata**
033986	047	EPARINA CALCICA	"5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE	**Revocata**
023834	094	FLUIFORT	" 9 % SCIROPPO " FLACONE 100 ML	**Revocata**
034667	030	FLUOXETINA	"20 MG/5 ML SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE 60 ML	**Revocata**
029512	035	GEMFIBROZIL	"1200 MG GRANULATO" 7 BUSTINE	**Revocata**

022002	087	GLIPTIDE	"0,025 G/ML SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 240 ML	**Revocata**
022002	075	GLIPTIDE	"200 MG COMPRESSE MASTICABILI" 30 COMPRESSE	**Revocata**
020580	155	ISOPURAMIN	"10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML	**Revocata**
020580	181	ISOPURAMIN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 100 ML	**Revocata**
029363	037	ISOPURAMIN NOVUM	"8,5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML	**Revocata**
029363	052	ISOPURAMIN NOVUM	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML	**Revocata**
029361	019	ISORAM	"SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250 ML	**Revocata**
029362	011	ISOSELECT	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML	**Revocata**
022085	120	KEFORAL	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	**Revocata**
022085	118	KEFORAL	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
022085	106	KEFORAL	"250 MG COMPRESSE"12 COMPRESSE	**Revocata**
022085	031	KEFORAL	"100 MG/ML GOCCE ORALI SOSPENSIONE"FLACONE 10 ML	**Revocata**
022085	017	KEFORAL	"250 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
022085	094	KEFORAL	"125 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	**Revocata**
034306	035	KETOPROFENE DOC GENERICI	"200MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 3 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**

034306	074	KETOPROFENE DOC GENERICI	"100 MG FIALA LIOFILIZZATA IM" 6 FIALE + 6 FIALE SOLVENTE	**Revocata**
034306	011	KETOPROFENE DOC GENERICI	"100MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 6 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
034306	086	KETOPROFENE DOC GENERICI	" 100 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO " 30 CAPSULE	**Revocata**
033519	075	KETOPROFENE EG	"100 MG CAPSULE RIGIDE RILASCIO PROLUNGATO" 56 CAPSULE	**Revocata**
033519	063	KETOPROFENE EG	"100 MG CAPSULE RIGIDE RILASCIO PROLUNGATO" 6 CAPSULE	**Revocata**
033519	024	KETOPROFENE EG	"100 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE DI POLVERE + 6 FIALE SOLVENTE	**Revocata**
033519	087	KETOPROFENE EG	"200 MG CAPSULE RIGIDE RILASCIO PROLUNGATO" 3 CAPSULE	**Revocata**
033519	012	KETOPROFENE EG	"100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	**Revocata**
026752	030	LEVOTUSS	SCIROPPO FLACONE 120 ML	**Revocata**
026752	042	LEVOTUSS	"30 MG/5 ML SCIROPPO " 12 CONTENITORI MONODOSE 5 ML	**Revocata**
024615	066	LITURSOL	"50 MG COMPRESSE"20 COMPRESSE	**Revocata**
026783	074	MEPRAL	"20 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" FLACONE VETRO DA 14 CAPSULE	**Revocata**
035054	042	METOPROLOLO DOC GENERICI	"200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE	**Revocata**
033294	024	NAPROSSENE EG	"500 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	**Revocata**

033294	036	NAPROSSENE EG	"500 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	**Revocata**
027170	024	NAPROXENE SODICO DOROM	"550 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	**Revocata**
033649	043	NIMESULIDE EG	"100 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	**Revocata**
033048	048	NIMESULIDE TEVA	"200 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	**Revocata**
024964	090	NIZORAL	“20 MG/G POLVERE CUTANEA” FLACONE DA 30 G	**Revocata**
028511	032	OKI	"500 MG SOLUZIONE VAGINALE" 10 BUSTINE DA 10 ML	**Revocata**
028511	044	OKI	"320 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE	**Revocata**
028511	160	OKI	"80 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE	**Revocata**
028511	172	OKI	"40 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 10 BUSTINE	**Revocata**
028511	133	OKI	"15% GEL" TUBO DA 30 G	**Revocata**
027889	070	PIGITIL	"200 MG SOLUZIONE INIETTABILE"10 FIALE 3 ML	**Revocata**
027889	017	PIGITIL	"400 MG COMPRESSE"10 COMPRESSE	**Revocata**
034391	019	PIPERACILLINA DOC	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	**Revocata**
033690	013	PIPERACILLINA EG	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO POLVERE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	**Revocata**

034859	013	PIROXICAM DOC	"20 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	**Revocata**
026091	025	PIROXICAM DOROM	"10 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE RIGIDE	**Revocata**
026091	037	PIROXICAM DOROM	"20 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	**Revocata**
035330	012	RANITIDINA TEVA	" 75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 10 COMPRESSA	**Revocata**
025402	013	REUCAM	30 CAPSULE 10 MG	**Revocata**
025402	037	REUCAM	10 SUPPOSTE 20 MG	**Revocata**
026725	022	REGAINE	“2% GEL” FLACONE DA 6 ML	**Revocata**
024563	076	SINTOCLAR	'500 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE' 3 FIALE DA 3 ML	**Revocata**
024563	090	SINTOCLAR	"1 G/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA DA 4 ML	**Revocata**
023053	147	SINTOPEN	“150 MG CAPSULE RIGIDE” 12 CAPSULE	**Revocata**
023053	150	SINTOPEN	“250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE” FLACONE 60 ML	**Revocata**
034425	025	TAMOXIFENE GB PHARMA	"20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	**Revocata**
034425	013	TAMOXIFENE GB PHARMA	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	**Revocata**
026639	029	TENACID	"500 MG + 500 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO 120 ML	**Revocata**
026639	017	TENACID	"250 MG + 250 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO 60 ML	**Revocata**

026639	031	TENACID	"500 MG/100 ML + 500 MG/100 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONCINO POLVERE +1 FLACONCINO SOLVENTE 100 ML	**Revocata**
025312	036	UROMITEXAN	"MULTIDOSE 1 G" 1 FLACONCINO DI SOLUZIONE PER USO ENDOVENOSO DA 10 ML/1 G	**Revocata**
025312	048	UROMITEXAN	"MULTIDOSE 5 G" 1 FLACONCINO DI SOLUZIONE PER USO ENDOVENOSO DA 50 ML/5 G	**Revocata**
025737	053	VISTAGAN	"0,5% COLLIRIO, SOLUZIONE" 30 CONTENITORI MONODOSE DA 0,4 ML	**Revocata**

10A14468

DETERMINAZIONE 18 novembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale Lobivon (nebivololo cloridrato) ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1903/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lobivon;

Visto il decreto-legge n. 39 del 29 aprile 2009 ed in particolare l'art. 13 comma 4, che dispone che l'azienda titolare di AIC di un medicinale di cui è scaduto il brevetto può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco purché vi sia una differenza con il prezzo del medicinale equivalente;

Vista la nota dell'azienda in data 27 settembre 2010, con la quale richiede di rivedere il prezzo del medicinale Lobivon 28 compresse alla luce della disposizione della legge 39 art. 13 comma 4, sopra richiamata;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 28/29 settembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Lobivon (nebivololo cloridrato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

28 compresse 5 mg - n. 032210015 (in base 10) 0YQZ2Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa); € 5,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 8,98.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura e spese dell'azienda istante.

Roma, 18 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14170

DETERMINAZIONE 18 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Docetaxel Teva» (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Docetaxel Teva (docetaxel) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/611/001 20 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - concentrato: flaconcino (vetro) 0,72 ml - solvente: flaconcino (vetro) 1,28 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino

EU/1/09/611/002 80 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - concentrato: flaconcino (vetro) 2,88 ml - solvente: flaconcino (vetro) 5,12 ml - 1 flaconcino + 1flaconcino.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 27 luglio 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 24 del 21 settembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale Docetaxel Teva (docetaxel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

20 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - concentrato: flaconcino (vetro) 0,72 ml - solvente:

flaconcino (vetro) 1,28 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

A.I.C. n. 039718010/E (in base 10) 15W33U(in base 32).

80 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - concentrato: flaconcino (vetro) 2,88 ml - solvente:

flaconcino (vetro) 5,12 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

A.I.C. n. 039718022/E (in base 10) 15W346 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche.

Tumore della Mammella.

Docetaxel Teva in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo positivo.

Docetaxel Teva in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel Teva in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel Teva in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel Teva in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica.

La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina.

Tumore non a piccole cellule del polmone.

Docetaxel Teva è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico.

Docetaxel Teva in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico.

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo.

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Docetaxel Teva (docetaxel) è classificata come segue:

Confezione:

20 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - concentrato: flaconcino (vetro) 0,72 ml - solvente:

flaconcino (vetro) 1,28 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

A.I.C. n. 039718010/E (in base 10) 15W33U(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa); € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 93,48.

Confezione:

80 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - concentrato: flaconcino (vetro) 2,88 ml - solvente:

flaconcino (vetro) 5,12 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

A.I.C. n. 039718022/E (in base 10) 15W346 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa); € 211,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 349,04.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Docetaxel Teva (docetaxel) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14171

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale Cafergot (ergotamina/caffeina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1910/2010)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Amdipharm Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cafergot»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 1° luglio 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 20 del 30 agosto 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Cafergot (ergotamina,/caffeina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezioni:

1 mg + 100 mg compresse, 20 compresse - AIC n. 008701017 (in base 10) 089K2T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,12;

2 mg + 100 mg supposte, 5 supposte - AIC n. 008701031 (in base 10) 089K37 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cafergot (ergotamina/caffeina,) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lederfolin»

Estratto determinazione V&A/N/V n.2183 dell'8 vovembre 2010

Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Nettunense, 90, 04011 - Aprilia - Latina (codice fiscale 00130300874)

Medicinale: LEDERFOLIN

Variazione AIC: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «calcium levofolinate pentahydrate» da parte di un sito approvato Merck & CIE, Im Laternenacker 5, Switzerland, 8200 Schaffhausen. Il CEP che si autorizza è R1-CEP-2001-266-REV. 03

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 024659118 - «7,5 mg compresse» 10 compresse

AIC N. 024659120 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino

AIC N. 024659157 - «2,5 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine

AIC N. 024659183 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino

AIC N. 024659195 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14117

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Ipnolor»

Estratto provvedimento FV/76 del 18 ottobre 2010

Medicinale: IPNOLOR.

Confezioni: 036449 015 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare AIC: KRUGHER PHARMA S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 24 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14163

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Lorazepam Doc Generici».

Estratto provvedimento FV/79 del 20 ottobre 2010

Medicinale: LORAZEPAM DOC Generici.

Confezioni:

036002 018 1 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili;

036002 020 2,5 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 9 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14164

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Loralin»

Estratto provvedimento FV/78 del 18 ottobre 2010

Medicinale: LORALIN.

Confezioni:

035750 013 1 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili;

035750 025 2,5 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili.

Titolare AIC: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 4 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14165

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cloretinyl».

Estratto determinazione n. 1902 / 2010 del 18 novembre 2010

Medicinale: CLORETINYL.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Confezioni:

2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039768015/M (in base 10) 15XMYH (in base 32);

2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film 21×3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039768027/M (in base 10) 15XMYV (in base 32);

2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film 21×4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039768039/M (in base 10) 15XMZ7 (in base 32);

2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film 21×6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039768041/M (in base 10) 15XMZ9 (in base 32).

Forma farmaceutica:compresse rivestite con film.

Composizione ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di clormadinone acetato e 0,030 mg di etinilestradiolo.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Amido di mais;

Povidone K30;

Magnesio stearato.

Rivestimento:

Ipromellosa;

Macrogol 6000;

Talco;

Titanio diossido (E171);

Ossido di ferro rosso (E172).

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. , via Martiri delle Foibe, 1 - Cortemaggiore (Piacenza) Italia.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Laboratorios León Farma, S.A. Poligono Industrial Navatejera C/La Vallina S/N - 24008 Navatejera (Leon) Spagna.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Merckle GmbH Graf - Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Produzione principio attivo:

Clormadinone acetato - Farmabios S.p.A. Via Pavia, 1 - 27027 Gropello Cairoli (Pavia) Italia;

Etinilestradiolo - N.V. ORGANON Kloosterstraat 6, - 5349 AB OSS Paesi Bassi Industriale chimica S.r.l. Via E.H. Grieg, 13 + 21047 Saronno (Varese) Italia.

Confezionamento secondario:

CIT S.R.L. Via Galvani, 1 - 20040 Burago Di Molgora Italia;

CIT S.R.L. Via Primo Villa, 17 - 20040 Burago Di Molgora Italia;

Merckle GmbH Graf – Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania);

Transpharm Logistik GmbH, Nicolaus-Otto-Str. 16, D-89079 Ulm .

Indicazioni terapeutiche: contraccezione ormonale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039768015/M (in base 10) 15XMYH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CLORETINYL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14169

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Actavis»

Estratto determinazione n. 1905/2010 del 24 novembre 2010

Medicinale: DOCETAXEL ACTAVIS.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda).

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino monodose da 1 ml - AIC n. 040113019/M (in base 10) 1684VV (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino monodose da 4 ml - AIC n. 040113021/M (in base 10) 1684VV (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino monodose da 7 ml - AIC n. 040113033/M (in base 10) 1684W9 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino monodose contiene:

principio attivo: 20 mg/ml di docetaxel:

ogni flaconcino monodose da 1 ml contiene 20 mg di docetaxel;

ogni flaconcino monodose da 4 ml contiene 80 mg di docetaxel;

ogni flaconcino monodose da 7 ml contiene 140 mg di docetaxel;

eccipienti:

acido citrico anidro;

povidone;

polisorbato 80;

etanolo assoluto.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: S.C. Sindan-Pharma S.r.l. - 11 Ion Mihalache Blvd, 011171 Bucharest, Romania.

Produzione principio attivo: ScinoPharm Taiwan Ltd. - No 1 Nan-ke 8th Road, Tainan Science-Based Ind. Park. Shan-Hua, Tainan (Taiwan).

Confezionamento secondario e controllo: Actavis Italy S.p.A. - Viale Pasteur 10 - 20014 Nerviano (Milano), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Cancro della mammella.

Docetaxel Actavis in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo positivo.

Docetaxel Actavis in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel Actavis in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel Actavis in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza un trattamento chemioterapico per malattia metastatica.

Docetaxel Actavis in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule.

Docetaxel Actavis è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel Actavis in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa patologia.

Carcinoma della prostata.

Docetaxel Actavis in associazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico.

Docetaxel Actavis in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo.

Docetaxel Actavis in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino monodose da 1 ml - AIC n. 040113019/M (in base 10) 1684VV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino monodose da 4 ml - AIC n. 040113021/M (in base 10) 1684VV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,04.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCETAXEL ACTAVIS è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14487

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Sandoz»

Estratto determinazione n. 1909/2010 del 24 novembre 2010

Medicinale: DOCETAXEL SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) Italia.

Confezioni:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 mg/2 ml - AIC n. 039713019/M (in base 10) 15VY7V (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 20 mg/2 ml - AIC n. 039713021/M (in base 10) 15VY7X (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 20 mg/2 ml - AIC n. 039713033/M (in base 10) 15VY89 (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 80 mg/8 ml - AIC n. 039713045/M (in base 10) 15VY8P (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 80 mg/8 ml - AIC n. 039713058/M (in base 10) 15VY92 (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 80 mg/8 ml - AIC n. 039713060/M (in base 10) 15VY94 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino monodose contiene:

principio attivo: 10 mg/ml di docetaxel:

ogni flaconcino monodose da 2 ml contiene 20 mg di docetaxel in forma anidra (10 mg/ml);

ogni flaconcino monodose da 8 ml contiene 80 mg di docetaxel in forma anidra (10 mg/ml);

eccipienti:

acido citrico anidro;

macrogol 300;

polisorbato 80;

etanolo.

Produzione, confezionamento e rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg Kg Mondeseestrasse 11, 4866 Unterach Austria.

Controllo dei lotti: Labor L+S Mangelsfeld 4 97708 Bad Bocklet Germania.

Produzione principio attivo:

Sicor de Mexico, S.A. De C.V. Av San Rafael 35, parque Industrial Lerma, 52000 Lerma, Estado De Mexico;

Sicor Italy, Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. 13048 Santhà (Vc) - Tenuta S. Alessandro Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Cancro della mammella.

La monoterapia con Docetaxel Sandoz è indicata per il trattamento delle pazienti con cancro della mammella metastatico o localmente avanzato dopo il fallimento della terapia citotossica. La chemioterapia precedente deve aver incluso un'antraciclina o un agente alchilante.

Cancro del polmone non a piccole cellule.

Docetaxel Sandoz è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule, metastatico o localmente avanzato dopo il fallimento della precedente chemioterapia.

Docetaxel Sandoz in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule, metastatico o localmente avanzato, non operabile, non sottoposti a precedenti terapie citotossiche per il trattamento di questa patologia.

Cancro della prostata.

Docetaxel Sandoz in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro della prostata metastatico, refrattario alla terapia ormonale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 mg/2 ml - AIC n. 039713019/M (in base 10) 15VY7V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48;

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 20 mg/2 ml - AIC n. 039713021/M (in base 10) 15VY7X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 283,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 467,39;

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 80 mg/8 ml - AIC n. 039713045/M (in base 10) 15VY8P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,04;

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 80 mg/8 ml - AIC n. 039713058/M (in base 10) 15VY92 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1057,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1745,22.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Docetaxel Sandoz è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14488

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 22 luglio 2010.

Con ministeriale n. 24/V1/0020986/MA004.A012/RAG-L-60 del 28 ottobre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 22 luglio 2010, concernente l'adozione dei tassi annui di capitalizzazione previsti dall'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n.42 del 2006, recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi», aggiornati a tutto l'anno 2010.

10A14307

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali nell'adunanza straordinaria del 27 giugno 2009.

Con ministeriale n. 24N1/0020582/MA004.A012/RAG-L-52 del 21 ottobre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali nell'adunanza straordinaria del 27 giugno 2009, concernente modifiche statutarie e regolamentari in materia di imputazione delle sanzioni e degli interessi per irregolarità contributive, relativamente all'art. 65, lettera *d)* del comma 3; art. 66, con l'introduzione del comma 3-*bis* e art. 69, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

10A14308

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di determinazione V&A.N/V n. 2171 dell'8 novembre 2010 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Gastromiro"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2010).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il nome del medicinale riportato nel secondo paragrafo, deve intendersi sostituito dal seguente: *«GASTROMIRO»*.

10A14619

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-283) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100101203